

Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra di Diritto Internazionale

**LE RISERVE ALLE DISPOSIZIONI SUI DIRITTI
DELLA DONNA NELLE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI**

Relatore
Prof. Enzo Cannizzaro

Candidato
Chiara Silvestrini
Matr. 063452

ANNO ACCADEMICO 2011 – 2012

INDICE

Introduzione.....	2
I Capitolo " <i>Le Convenzioni Internazionali a tutela dei diritti della donna</i> ".....	4
1.1 <i>L'evoluzione della tutela ai diritti della donna</i>	4
1.2 <i>Le Conferenze Mondiali sulle Donne</i>	7
II Capitolo " <i>Le riserve apposte alla CEDAW- Convention on Elimination of all forms of Discrimination against Women</i> ".....	10
2.1 <i>La limitazione dell'efficacia della Convenzione Internazionale attraverso riserve</i>	22
2.2 <i>Le disposizioni oggetto di riserva</i>	26
III Capitolo " <i>I Patti di New York del 1966</i> ".....	39
3.1 <i>I diritti civili, politici, sociali e culturali garantiti alla donna</i>	40
3.2 <i>Le riserve apposte dagli Stati membri</i>	44
Conclusioni	48
Bibliografia	50

INTRODUZIONE

Nel presente elaborato verrà analizzato il tema delle riserve apposte alle disposizioni sui diritti della donna dagli Stati membri delle Nazioni Unite nelle varie Convenzioni Internazionali. Lo studio proposto è volto all'analisi di alcune tra le più importanti Convenzioni Internazionali, nonché Conferenze e Trattati, cercando di esaminare, in parte, l'evoluzione dei diritti della donna nel corso del tempo e l'accettazione di questi da parte dei vari Paesi.

Il primo capitolo si concentra prevalentemente sulle principali Conferenze e Convenzioni Internazionali proposte dalle Nazioni Unite dal 1953 ai giorni nostri, per fare una sorta di quadro generale dell'evoluzione della garanzia dei diritti della donna. Saranno esaminate in particolare le varie Conferenze Mondiali sulle Donne proposte durante il Decennio delle Nazioni Unite per le Donne e i piani d'azione prescelti per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne.

Elencando i vari processi predisposti per il miglioramento della condizione femminile nel mondo, molta attenzione sarà dedicata alla più importante Convenzione per la tutela delle donne, nota come CEDAW- *Convention on Elimination of All Forms of discrimination against Women*. All'esame approfondito di tale documento è stato dedicato l'intero secondo capitolo di questo elaborato. Inizialmente lo studio è relativo all'evoluzione della Convenzione nel corso degli anni, soffermandosi sul concetto stesso di discriminazione.

Un approfondimento maggiore è stato, invece, dedicato alla nascita e all'evoluzione dello strumento giuridico della *riserva*, dalla sua introduzione, nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, all'uso che ne è stato fatto, spesso impropriamente, nella Convenzione sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne. Relativamente all'utilizzo dello strumento delle riserve, gran parte della nostra analisi è stata concentrata sull'accettabilità e la limitazione di queste proprio in relazione a diritti fondamentali, quali quelli enunciati nel testo precedentemente nominato. Articolo per articolo è stata analizzata la forma, la giustificazione e l'obiettivo di tutte le riserve apposte alle disposizioni sui diritti della donna dagli Stati membri delle Nazioni Unite, nonché firmatari della Convenzione delle Donne. In relazione agli Stati, invece, si è visto e approfondito quali sono le motivazioni, nella maggior parte dei casi a carattere sociale, culturale e, soprattutto, religioso, che li spingono a proporre dichiarazioni, obiezioni o riserve per limitare l'efficacia della Convenzione Internazionale riguardo alcuni particolare diritti delle donne.

Nell'ultima parte dell'elaborato, ampio spazio è stato, invece, dedicato all'analisi di altre Convenzioni, sempre fondamentali riguardo il riconoscimento dei diritti della donna.

Tali documenti sono noti come Patti Internazionali di New York e sono relativi all'ampliamento per le donne di alcune tipologie di diritti, quali quelli a carattere civile, politico, economico, sociale e culturale.

Essendo questi documenti di tipo generico, e non unicamente relativi alla condizione femminile, come invece la Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women, l'analisi svolta è stata adeguata ai testi stessi e, quindi, risulta, in parte, diversa dalla precedente come impostazione, anche se, è comunque relativa alla valutazione delle riserve proposte dagli Stati firmatari alle disposizioni di articoli volti a tutelare maggiormente la condizione femminile.

Una prima parte di questo terzo ed ultimo capitolo è stata, comunque, dedicata all'analisi delle disposizioni stesse inserite negli articoli dei Patti internazionali di New York.

Lo studio proposto in questo elaborato non pretende di essere perfetto e aggiornato all'anno 2012 in quanto i documenti ufficiali in esso riportati sono molto spesso relativi all'anno 2011, e poiché la disciplina esaminata è in continua evoluzione e, pertanto, è difficile darne un'analisi obiettiva ed ultimata.

I Capitolo - *Le Convenzioni Internazionali a tutela dei diritti della donna .*

1.1 L'evoluzione della tutela dei diritti della donna.

Nel corso del tempo sempre maggiore importanza è stata data ai diritti della donna e alle disposizioni che li contengono. Dalla seconda metà del Novecento in poi si è potuto ammirare un sempre maggiore grado di riconoscimento e di rispetto nei confronti della situazione femminile con la creazione di apposite Convenzioni, Commissioni, Conferenze e Agenzie Specializzate, per mezzo delle Nazioni Unite. Ormai sono disponibili, in numeri abbastanza rilevanti, strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, nella maggior parte dei casi affiancati da Dichiarazioni, Trattati o Accordi. In generale si può dire che l'evoluzione della tutela dei diritti della donna, e i mezzi con cui si applica, siano relativi all'attività delle Nazioni Unite per l'avanzamento della donna, e quindi ufficialmente documentati.

In particolare, i divieti di discriminazione e di violenza contro le donne sono previsti da molti trattati e da altre tipologie di documenti internazionali, e, ormai, tendono a far parte dei principi generali del diritto.

Oltre a Convenzioni di settore, e quindi esclusivamente dedicate al riconoscimento dei diritti della donna, molti sono i principi generali inseriti nei documenti con disposizioni a carattere generico per i diritti umani, come, per esempio, la Carta delle Nazioni Unite¹, la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani², la Convenzione sui Diritti del Fanciullo³, nonché I Patti Internazionali di New York relativi a diritti civili e politici e quelli relativi a diritti economici, sociali e culturali⁴, che saranno approfonditamente analizzati nel terzo capitolo. I principi di eguaglianza e di non discriminazione sono stati, inoltre, inseriti nella Convenzione contro la Discriminazione nell'Educazione dell' Unesco⁵, nella Carta Africana sui Diritti dell' Uomo e dei Popoli⁶, nella Convenzione Europea sui Diritti dell' Uomo⁷ e nella Convenzione per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale.⁸

Per quanto riguarda altre tipologie di strumenti giuridici, è previsto, ovviamente dal diritto internazionale, un sistema di protezione creato appositamente per le donne, in cui vengono

¹ Accordo Istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, San Francisco 26 Giugno 1945.

² Dichiarazione che promuove i diritti individuali, Nazioni Unite, Parigi, 10 Dicembre 1948.

³ *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia*, Nazioni Unite, New York, 20 Novembre 1989.

⁴ *Patti Internazionali di New York*, New York, 16 Dicembre 1966.

⁵ Convenzione adottata dalla Conferenza Generale dell'Unesco, Nazioni Unite, 14 Dicembre 1960.

⁶ Adottata dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana, Nairobi, 28 Giugno 1981.

⁷ *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Consiglio D'Europa, Roma, 1950.

⁸ CERD, *Convention On Elimination of Racial Discrimination*, GA, United Nations, 21 Dicembre 1965.

protetti i diritti di cui le donne sono le uniche destinatarie. Si tratta, nella maggior parte, di Convenzioni adottate durante Conferenze Internazionali, indette per proclamare e rafforzare principi, quale quello dell'uguaglianza tra uomo e donna.

Nel 1953 fu creato uno dei primi documenti, di importanza fondamentale, per il riconoscimento dei diritti della donna, e più precisamente per i diritti a carattere politico. Stiamo parlando della Convenzione sui Diritti Politici delle Donne⁹ firmata a New York da quarantasette Stati membri delle Nazioni Unite e comprendente ora circa centoventidue Stati parte.

Nel 1966, come già è stato accennato, sono, invece, stati creati i Patti di New York relativamente al riconoscimento di particolari diritti a carattere economico, sociale, politico, civile e culturale. L'analisi approfondita sarà successivamente condotta riguardo i suddetti documenti.

Nel 1972 iniziarono i lavori, da parte delle Nazioni Unite, per l'adozione di una Convenzione delle Donne che portarono, poi, nel 1979 ad un documento finale, che prese il nome di *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Questa Convenzione rappresenta il documento più importante per il riconoscimento dei diritti delle donne, ed in questa sede sarà esaminata a lungo nel secondo capitolo, anche se occorre comunque darne ora un breve accenno. Il testo si compone di varie parti, ciascuna dedicata alla gestione e all'organizzazione di un ambito particolare riguardante la situazione femminile, mentre in generale vengono ribadite quasi ad ogni singolo articolo la volontà e la necessità di eliminare ogni forma, giuridica, politica, civile, che possa essere considerata discriminatoria nei confronti della donna. I lavori iniziarono per mano della Commissione sullo Status delle Donne¹⁰ che è, ancora oggi, un organo funzionale del Consiglio Economico e Sociale¹¹ delle Nazioni Unite, e venne stabilito un gruppo di lavoro che portò poi alla stesura del documento ufficiale. Nell'ambito di questi lavori, molti principi furono espressi per l'avanzamento dello Status delle Donne, alcuni anche grazie ad altre convenzioni già attive come, per esempio, la Convenzione per la Soppressione del Traffico di Persone e dello Sfruttamento della Prostituzione¹² e la Convenzione sulla Nazionalità delle Donne Sposate¹³, anche se molto importante, per la stesura della Convenzione Sull'Eliminazione di Tutte le Forme di

⁹ *Convention on Political Rights of Women*, New York, 31 Marzo 1953.

¹⁰ *Commission on Status of Women*, CSW, United Nations.

¹¹ L'ECOSOC, o Consiglio Economico e Sociale, è uno dei principali organi delle Nazioni Unite.

¹² *Convenzione per la Soppressione del Traffico di Persone e dello Sfruttamento della Prostituzione*, Nazioni Unite, 2 Dicembre 1949.

¹³ *Convenzione sulla Nazionalità delle Donne Sposate*, Nazioni Unite, 29 Gennaio, 1957.

Discriminazione contro le Donne, fu il documento prodotto nel 1967, noto come Women's Declaration¹⁴ che però non produceva obblighi morali nei confronti degli Stati. Tale dichiarazione fu di importanza fondamentale e pose le basi per il lavoro della Commissione, fino, appunto, alla stesura del documento finale.

Il lavoro svolto dalla Commissione portò a far riconoscere a quest'ultimo un ruolo determinante, tanto da inserire nel testo anche degli articoli per limitarne e regolarne l'attività. Nel 1983 furono disposte, proprio dalla Commissione, una serie di direttive¹⁵ per coinvolgere maggiormente gli Stati in argomenti quali la tutela della donna e l'eliminazione della violenza e ciò era dovuto al fatto che si intravedeva un'esigenza sempre maggiore di tutelare i diritti della donna, soprattutto in caso di gravi violazioni.

Negli anni '90, poi, si ebbe un ufficiale riconoscimento delle disposizioni dei diritti delle donne come diritti umani e ciò ha portato ad una sempre maggiore evoluzione degli strumenti di tutela, almeno sul piano teorico.

Nel 1994 entrò in vigore la Dichiarazione sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne¹⁶ che sembrò essere un sensazionale passo avanti per la tutela della condizione femminile. All'interno del documento sopra citato si trova, ancora oggi, una definizione molto ampia del significato di *violenza*. Il concetto di violenza viene, dunque, inteso sia in relazione a situazioni private che pubbliche, e più esplicitamente viene considerata come una manifestazione di rapporti ineguali tra uomo e donna, in cui le donne sono subordinate e quindi costrette a condizioni sociali particolari. Inoltre nell'accezione del termine *violenza* viene compreso anche il danno fisico, psicologico e soprattutto sessuale. Vengono incluse anche varie tipologie di comportamenti o atti violenti, come, per esempio, percosse, mutilazioni genitali, stupro, prostituzione forzata, ma anche intimidazione sessuale in casa e sul posto di lavoro e traffico di donne.

Da ciò si evince l'importanza di tale Dichiarazione, ma, come si vedrà nel corso del nostro studio, nonostante vi siano moltissimi mezzi giuridici per far sì che discriminazioni e violazioni si presentino sempre il meno possibile, lo scenario internazionale è comunque saturo di violazioni, minacce e pericoli per lo status delle donne.

Doveroso è però fare una breve introduzione su quelle che sono le "Piattaforme di Azione" adottate nelle varie Conferenze Mondiali sulle Donne.

¹⁴ *Dichiarazione Sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne*, Nazioni Unite, 1967.

¹⁵ note come *General Guidelines*.

¹⁶ *Declaration on Elimination of Violence against Women*, GA, New York, 20 Dicembre 1993.

1.2 *Le Conferenze Mondiali sulle Donne.*

Come visto in precedenza l'evoluzione della tutela dei diritti della donna ha visto compiersi varie Conferenze Mondiali, che hanno portato all'attuazione di determinati progetti e sistemi di salvaguardia della donna. Occorre, ora, analizzarle più nello specifico.

Nel 1972 fu proclamato l'Anno Internazionale della Donna.¹⁷ In tale anno vennero fissati una serie di obiettivi per migliorare la condizione della donna, con una partecipazione attiva alla vita politica e sociale del proprio paese. Venne analizzata la situazione sociale complessiva nella quale si trovava la donna e fu dichiarato il Decennio delle Nazioni Unite per le Donne dal 1975 al 1985. Nel 1975 fu indetta una prima Conferenza Mondiale delle Donne che si tenne a Città del Messico e alla quale presero parte centotrentatre Paesi e mille delegati, di cui buona parte erano, ovviamente, donne. In tale occasione fu fatta la Dichiarazione di Città del Messico sull'eguaglianza tra uomo e donna e sul contributo femminile allo sviluppo della pace, e venne adottato un Piano di Azione Mondiale per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Conferenza. Quando poi nel 1979 fu fatta la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, questa venne intesa, in un certo senso, come una sintesi di decenni di lavoro e di impegno per il riconoscimento della posizione della donna nel mondo e dei suoi diritti. La Convenzione rappresentava un vincolo giuridico fondamentale e permanente sui diritti delle donne, e lo rappresenta ancora oggi, anche se, come vedremo poi analizzando le riserve, vi sono stati vari cambiamenti nel corso degli anni.

Nel 1980 fu indetta a Copenaghen la seconda Conferenza delle Nazioni Unite per le Donne e si ritiene essa abbia costituito una valida occasione per la verifica dei progetti promossi precedentemente e per analizzare il raggiungimento degli obiettivi. La Seconda Conferenza delle Donne fu, dunque, funzionale a quella di Città del Messico. La partecipazione a Copenaghen fu molto più attiva e il progetto finale, che venne proposto, prevedeva l'attuazione di un nuovo Piano d'Azione Mondiale, molto più complesso ed articolato del precedente, nonostante l'obiettivo finale fosse rimasto sempre lo stesso: la maggiore integrazione femminile.

A seguito di Copenaghen, nel Decennio per le Donne, vi fu la Conferenza di Nairobi nel 1985. Riassumendo brevemente, il lavoro che fu fatto dalla Nazioni Unite a Nairobi, era incentrato sullo studio delle "Strategie di Lungo Periodo per il Progresso delle Donne fino al 2000". A tale Conferenza presero parte non solo centocinquantotto Paesi, rappresentati da quattromila delegate, ma anche numerose agenzie specializzate dell'ONU, nonché molte Organizzazioni

¹⁷ Proclamato dall'Assemblea Generale con Ris. 3010, 11 Novembre 1972.

Non-Governative. Con le strategie valutate a Nairobi si arrivò al concetto fondamentale secondo il quale l'effettivo progresso della condizione femminile porta ad uno sviluppo complessivo della società. La Conferenza di Nairobi portò, però, anche all'analisi di altri fattori importanti, quali la relazione che c'è tra il concetto di pace e il tema della violenza contro le donne. Fu, infatti, proprio con questa Conferenza che si analizzò il problema della violenza, in tutte le sue accezioni e manifestazioni, e il documento finale è volto ad un miglioramento della capacità di autodeterminarsi della donna per ricostruire poi la società, ed è un documento, al quale, in parte, ancora oggi si fa fede.

A dieci anni dalla fine del Decennio per le Donne delle Nazioni Unite, nel 1995, fu indetta a Pechino un'ulteriore Conferenza Mondiale per le Donne. Anche in questo quarto incontro internazionale si parlò di violenza contro le donne, in relazione però ai conflitti armati, e si preparò una nuova Piattaforma di Azione per lo sviluppo della pace, dell'eguaglianza e per un maggiore godimento di diritti umani da parte di tutti. Vennero analizzate le cause e le conseguenze della violenza in casi specifici quali quello dei Paesi dell' Ex - Jugoslavia e del Ruanda e si decise di attuare un piano concreto per prevenire, eliminare e punire qualsiasi forma di violenza, sia essa intesa come fisica, prostituzione o come tratta di esseri umani. Nel documento finale di Pechino veniva, in sintesi, lanciato un appello alla pace, come condizione inevitabilmente legata alla parità tra uomo e donna, e veniva proposto un piano di azione che per la prima volta sembrava potesse davvero portare a dei cambiamenti, sradicando alcuni dei *tabù* della società moderna.

L'ultima Conferenza per le donne indetta dall'ONU si è svolta a New York nel 2005, ed è più nota come "Pechino +10" proprio perché volta a valutare e verificare il raggiungimento dei traguardi che erano stati imposti con la Piattaforma di Azione ideata a Pechino dieci anni prima. Tra le priorità di New York 2005 vi erano il diritto all'istruzione, alla procreazione, alla salute al lavoro, alla rappresentanza politica e soprattutto la protezione contro ogni forma di discriminazione contro le donne. Come la seconda Conferenza era stata relativa all'analisi della prima, indetta a Città del Messico, così anche New York è funzionale a Pechino 1995.

Dall'analisi svoltasi nel quartier generale delle Nazioni Unite emerge che gli obiettivi che gli Stati membri avevano fissato con la Conferenza di Pechino del 1995 non sono ancora stati raggiunti, ma sono comunque da ritenere ancora traguardi validi per il prossimo futuro.

Prima di passare ad un'analisi peculiare delle riserve apposte dagli Stati membri delle Nazioni Unite ad alcune delle più importanti Convenzioni Internazionali per la tutela dei diritti della

donna, è necessario fornire una breve delucidazione riguardo il contenuto delle disposizioni poste in questione.

Per poter esaminare approfonditamente tutte le riserve che sono state poste ai diritti della donna enunciati dagli articoli di Conferenze, Convenzioni e Trattati, è necessario verificare cosa dicono le disposizioni di tali articoli e vedere, in linea generale, quali sono i diritti universalmente riconosciuti, da molto tempo ormai, al sesso femminile.

II Capitolo - Le riserve apposte alla CEDAW- Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

La Convenzione sull' Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne¹⁸ è lo strumento legale internazionale che tende a garantire l'osservanza e il rispetto dei Diritti Umani delle Donne.

La CEDAW è stata adottata nel Dicembre 1979 dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore nel Settembre del 1981 dopo la ratifica degli Stati che presero parte ai lavori. Nel 1990 erano cento gli Stati che avevano ratificato, o che avevano avuto accesso a tale documento. Attualmente gli Stati firmatari sono quasi tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, ma molti ancora mancano di ratifica.

La "*Women Convention*" è entrata in vigore più rapidamente di qualsiasi altra Convenzione sui Diritti Umani, precedentemente elaborata dalle Nazioni Unite. Essa fa parte di una serie di Trattati Internazionali finalizzati all'importanza della protezione dei Diritti Umani attraverso lo strumento della legge Internazionale, che dispiega effetti *erga omnes*¹⁹.

La Convenzione si riferisce alla discriminazione in generale, comprendendo tutte le forme discriminatorie per le quali si dovrebbe ultimare l'eliminazione, ma ne specifica anche particolari significati.

Il concetto di discriminazione è stato ripreso, nella formulazione della Convenzione, dalla elaborazione precedentemente fatta dagli Organi della Commissione per lo Status delle Donne, ed è stato all'unanimità riconosciuto il significato definito dall' Articolo 1 della Women Convention, nel quale troviamo:

*"...l' espressione Discriminazione nei confronti della Donna concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento, o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra uomo e donna."*²⁰

La definizione di discriminazione rafforza la Convenzione facendo sì che essa dispieghi effetti validi, rendendo possibile per le donne massimizzare le loro potenzialità individuali e

¹⁸ *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, nota come "*The Women's Convention*" o "*CEDAW*".

¹⁹ Norme a carattere collettivo dirette a tutta la comunità internazionale, di rilievo fondamentale.

²⁰ CEDAW, Art.1, *UN Treaty Series*.

collettive, e non semplicemente garantendo lo stesso livello di protezione dei diritti degli uomini.

L'inclusione nel titolo della Convenzione di " *tutte le forme*"²¹ esprime la determinazione di adottare tale Trattato per eliminare " *la discriminazione in tutte le sue forme e manifestazioni*"²² riconoscendo in tal modo che le donne non sono solamente soggette a diseguaglianze di vario genere, ma sono anche sottoposte a pervasive forme discriminatorie. È importante, inoltre, poiché viene identificato con tali termini, il bisogno di confrontare le cause di discriminazione sessuale sociali, culturali e religiose.

In generale si può dire che il senso della Convenzione è quello di rendere gli Stati firmatari moralmente obbligati a rispettare i diritti della donna, e accettare la realizzazione e lo sviluppo del potenziale femminile, impegnandosi essi stessi in prima linea. Sono incluse anche all' Articolo 2 le forme di discriminazione legalmente sanzionate e vengono enfatizzati i principi di uguaglianza compresi nelle Costituzioni nazionali e nelle varie legislazioni, contemplando la modifica e l'abolizione di tutte le forme di discriminazione *de jure*, contenute in leggi e regolamenti interni ai singoli Stati.

L'importanza di questa Convenzione, ed il fatto che essa sia estesa a tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, mette, però, in evidenza il problema delle *riserve*, ed in particolare delle *riserve sostanziali*²³. Al pari della velocità con cui è entrata in vigore tale Convenzione, il peso delle riserve, che vi sono state apposte, fa di questa il documento più *riservato*, con più di novanta riserve.

Secondo la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, Articolo 2, si definisce *riserva* :

*"una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo."*²⁴

La necessità di formulare riserve a trattati multilaterali sui Diritti Umani emerse per la prima volta dopo l'adozione della Convenzione sul Divieto di Genocidio del 1951 e successivamente, con la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, si è analizzato lo strumento delle riserve in maniera più approfondita.

²¹ Il titolo della *Women's Declaration* non contiene tali termini.

²² Testo Ufficiale della *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women, UN Treaty Series*, vol.1249, p.13.

²³ Riserve apposte all'Articolo 29,1 della *Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne*.

²⁴ Testo Ufficiale della *Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati*.

L'Articolo 28,2 della CEDAW autorizza in maniera esplicita la possibilità di apporre riserve che "*non siano incompatibili con l'oggetto e con lo scopo*" della Convenzione. Allo stesso tempo il fatto che sia presente un grande numero di riserve, di complessità varia, contrasta con l'essere stesso della Convenzione, che prevede, infatti, "l'eliminazione di *tutte le forme* di Discriminazione" e, pertanto, proibisce qualsiasi forma di disparità di trattamento tra uomo e donna.

Occorre, quindi, analizzare il regime delle riserve secondo il quale queste vengono accettate o vengono ritenute incompatibili con il trattato multilaterale. La compatibilità delle riserve è stata stabilita nell'Articolo 19 (c) della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati. Ciò che riguarda l'accettazione da parte degli Stati facenti parte del trattato, o la possibilità di fare *obiezioni* è invece contenuta nell' Articolo 20,4 e si ritiene che uno Stato, che ha apposto una riserva, diventi parte di un trattato nei confronti di tutti quegli Stati che hanno *espressamente* accettato la riserva, non hanno obiettato, o che hanno manifestato *obiezioni* senza però esprimere una precisa intenzione.

Fare una *obiezione* significa opporsi all'esclusione dello Stato riservatario dai doveri e dagli obblighi che deriverebbero dal trattato. In sintesi la portata delle regole della compatibilità di una riserva è limitata al consenso degli Stati partecipanti. L'obiezione di uno Stato ad una riserva non limita l'efficacia del trattato, che, pertanto, entra in vigore lo stesso, viziato dall'illegalità della riserva.

Sono individuabili quattro regole generali che possono essere usate per l'interpretazione delle riserve dei trattati. La prima riguarda il *principio testuale*, ovvero viene dato rilievo al significato ordinario del testo del trattato. In secondo luogo si analizza il *principio contestuale*, le disposizioni oggetto di riserva vengono interpretate valutando l'intero testo del trattato ed evitando di isolare ciascuna disposizione linguistica, come si evince dall'Articolo 31 della Convenzione di Vienna. Il terzo principio è quello comunemente più usato per le valutazioni di interpretazione delle riserve, e concerne l'*oggetto* e lo *scopo* del trattato. Infine vi è il principio *dinamico*, di particolare importanza nelle convenzioni sui Diritti Umani e prevede che lo scopo originario del testo deve essere salvaguardato con qualunque mezzo appropriato per imprevedibili circostanze future. Questo principio è correlato al lavoro che svolgono le Commissioni interne alla CEDAW, con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a cui si è obbligati a sottoporre dei reportage periodici.

Questi principi si basano, in realtà, sul più generale *principio di efficacia*, quale meccanismo di interpretazione usato per dare ai trattati pieni effetti in relazione con il linguaggio del testo

stesso, e il più generale *principio della buona fede*. Nel determinare l' ammissibilità delle riserve particolare attenzione va data a questo principio che stabilisce gli effetti legali anche delle obiezioni. Le riserve devono essere fatte ed interpretate in *buona fede*.

L'insieme di questi principi non elimina, però, la possibilità di apporre riserve inammissibili, definite illegali.

Nel caso di trattati riguardanti i Diritti Umani, il problema si complica ulteriormente, poiché gli obblighi che ne derivano sono *erga omnes*, quindi tendono a creare vincoli giuridici solidali tra le parti e non sono facilmente scomponibili su base reciproca, mentre sono indirizzabili direttamente agli individui. Figura sintomatica di questi trattati è proprio la Convenzione sull' Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la cui Commissione, durante la tredicesima sessione annuale del 1994, ha esaminato il problema delle riserve. Si è giunti ad affermare successivamente che è necessario per ogni Stato parte indicare le motivazioni, più che valide, riguardanti l'ammissibilità delle riserve proposte; e che, nel caso specifico delle obiezioni, queste sono da ritenersi uno strumento per il dialogo bilaterale tra Stati nella ricerca di soluzioni appropriate.

La Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne si presenta, quindi, come un documento estremamente complesso, con un altissimo numero di ratifiche, ma allo stesso tempo, di riserve, rendendo sempre più problematico il riconoscimento e la garanzia di tutti i diritti delle donne, come si evince dalla seguente tabella.

Partecipanti	Firma	Ratifica
Afghanistan	14 Ago 1980	5 Mar 2003
Albania		11 Mag 1994
Algeria *		22 Mag 1996
Andorra		15 Gen 1997
Angola		17 Set 1986
Antigua and Barbuda		1 Ago 1989
Argentina*	17 Lug 1980	15 Lug 1985
Armenia		13 Set 1993
Australia*	17 Lug 1980	28 Lug 1983
Austria *	17 Lug	31 Mar 1982

	1980	
Azerbaijan		10 Lug 1995
Bahamas*		6 Ott 1993
Bahrain*		18 Giu 2002
Bangladesh*		6 Nov 1984
Barbados	24 Lug 1980	16 Ott 1980
Belarus*	17 Lug 1980	4 Feb 1981
Belgium *	17 Lug 1980	10 Lug 1985
Belize	7 Mar 1990	16 Mag 1990
Benin	11 Nov 1981	12 Mar 1992
Bhutan	17 Lug 1980	31 Ago 1981
Bolivia (Plurinational State of)	30 Mag 1980	8 Giu 1990
Bosnia and Herzegovina		1 Set 1993
Botswana		13 Ago 1996
Brazil *	31 Mar 1981	1 Feb 1984
Brunei Darussalam*		24 Mag 2006
Bulgaria*	17 Lug 1980	8 Feb 1982
Burkina Faso		14 Ott 1987
Burundi	17 Lug 1980	8 Gen 1992
Cambodia	17 Ott 1980	15 Ott 1992
Cameroon	6 Giu 1983	23 Ago 1994
Canada *	17 Lug 1980	10 Dic 1981

Cape Verde		5 Dic 1980
Central African Republic		21 Giu 1991
Chad		9 Giu 1995
Chile*	17 Lug 1980	7 Dic 1989
China*	17 Lug 1980	4 Nov 1980
Colombia	17 Lug 1980	19 Gen 1982
Comoros		31 Ott 1994
Congo	29 Lug 1980	26 Lug 1982
Cook Islands*		11 Ago 2006
Costa Rica	17 Lug 1980	4 Apr 1986
Côte d'Ivoire	17 Lug 1980	18 Dic 1995
Croatia		9 Set 1992
Cuba*	6 Mar 1980	17 Lug 1980
Cyprus*		23 Lug 1985
Czech Republic*		22 Feb 1993
Democratic People's Republic of Korea*		27 Feb 2001
Democratic Republic of the Congo	17 Lug 1980	17 Ott 1986
Denmark	17 Lug 1980	21 Apr 1983
Djibouti		2 Dic 1998
Dominica	15 Set 1980	15 Set 1980
Dominican Republic	17 Lug 1980	2 Set 1982
Ecuador	17 Lug 1980	9 Nov 1981
Egypt *	16 Lug	18 Set 1981

	1980	
El Salvador*	14 Nov 1980	19 Ago 1981
Equatorial Guinea		23 Ott 1984
Eritrea		5 Set 1995
Estonia		21 Ott 1991
Ethiopia*	8 Lug 1980	10 Set 1981
Fiji *		28 Ago 1995
Finland	17 Lug 1980	4 Set 1986
France*	17 Lug 1980	14 Dic 1983
Gabon	17 Lug 1980	21 Gen 1983
Gambia	29 Lug 1980	16 Apr 1993
Georgia		26 Ott 1994
Germany*	17 Lug 1980	10 Lug 1985
Ghana	17 Lug 1980	2 Gen 1986
Greece	2 Mar 1982	7 Giu 1983
Grenada	17 Lug 1980	30 Ago 1990
Guatemala	8 Giu 1981	12 Ago 1982
Guinea	17 Lug 1980	9 Ago 1982
Guinea-Bissau	17 Lug 1980	23 Ago 1985
Guyana	17 Lug 1980	17 Lug 1980
Haiti	17 Lug	20 Lug 1981

	1980	
Honduras	11 Giu 1980	3 Mar 1983
Hungary*	6 Giu 1980	22 Dic 1980
Iceland	24 Lug 1980	18 Giu 1985
India*	30 Lug 1980	9 Lug 1993
Indonesia*	29 Lug 1980	13 Set 1984
Iraq*		13 Ago 1986
Ireland*		23 Dic 1985
Israel*	17 Lug 1980	3 Ott 1991
Italy*	17 Lug 1980	10 Giu 1985
Jamaica*	17 Lug 1980	19 Ott 1984
Japan	17 Lug 1980	25 Giu 1985
Jordan*	3 Dic 1980	1 Lug 1992
Kazakhstan		26 Ago 1998
Kenya		9 Mar 1984
Kiribati		17 Mar 2004
Kuwait*		2 Set 1994
Kyrgyzstan		10 Feb 1997
Lao People's Democratic Republic	17 Lug 1980	14 Ago 1981
Latvia		14 Apr 1992
Lebanon*		16 Apr 1997
Lesotho*	17 Lug 1980	22 Ago 1995
Liberia		17 Lug 1984

Libya *		16 Mag 1989
Liechtenstein *		22 Dic 1995
Lithuania		18 Gen 1994
Luxembourg*	17 Lug 1980	2 Feb 1989
Madagascar	17 Lug 1980	17 Mar 1989
Malawi *		12 Mar 1987
Malaysia *		5 Lug 1995
Maldives*		1 Lug 1993
Mali	5 Feb 1985	10 Set 1985
Malta*		8 Mar 1991
Marshall Islands		2 Mar 2006
Mauritania *		10 Mag 2001
Mauritius*		9 Lug 1984
Mexico*	17 Lug 1980	23 Mar 1981
Micronesia (Federated States of)*		1 Set 2004
Monaco*		18 Mar 2005
Mongolia*	17Lugl 1980	20 Lug 1981
Montenegro		23 Ott 2006
Morocco*		21 Giu 1993
Mozambique		21 Apr 1997
Myanmar*		22 Lug 1997
Namibia		23 Nov 1992
Nauru		23 Giu 2011
Nepal	5 Feb 1991	22 Apr 1991
Netherlands*	17 Lug 1980	23 Lug 1991
New Zealand*	17 Lug 1980	10 Gen 1985
Nicaragua	17 Lug	27 Ott 1981

	1980	
Niger *		8 Ott 1999
Nigeria	23 Apr 1984	13 Giu 1985
Norway	17 Lug 1980	21 Mag 1981
Oman*		7 Feb 2006
Pakistan*		12 Mar 1996
Palau	20 Set 2011	
Panama	26 Giu 1980	29 Ott 1981
Papua New Guinea		12 Gen 1995
Paraguay		6 Apr 1987
Peru	23 Lug 1981	13 Set 1982
Philippines	15 Lug 1980	5 Ago 1981
Poland *	29 Mag 1980	30 Lug 1980
Portugal	24 Apr 1980	30 Lug 1980
Qatar*		29 Apr 2009
Republic of Korea *	25 Mag 1983	27 Dic 1984
Republic of Moldova		1 Lug 1994
Romania *	4 Set 1980	7 Gen 1982
Russian Federation *	17 Lug 1980	23 Gen 1981
Rwanda	1 Mag 1980	2 Mar 1981
Samoa		25 Set 1992
San Marino	26 Set 2003	10 Dic 2003

Sao Tome and Principe	31 Ott 1995	3 Giu 2003
Saudi Arabia*	7 Set 2000	7 Set 2000
Senegal	29 Lug 1980	5 Feb 1985
Serbia		12 Mar 2001
Seychelles		5 Mag 1992
Sierra Leone	21 Set 1988	11 Nov 1988
Singapore *		5 Ott 1995
Slovakia*		28 Mag 1993
Slovenia		6 Lug 1992
Solomon Islands		6 Mag 2002
South Africa	29 Gen 1993	15 Dic 1995
Spain*	17 Lug 1980	5 Gen 1984
Sri Lanka	17 Lug 1980	5 Ott 1981
St. Kitts and Nevis		25 Apr 1985
St. Lucia		8 Ott 1982
St. Vincent and the Grenadines		4 Ago 1981
Suriname		1 Mar 1993
Swaziland		26 Mar 2004
Sweden	7 Mar 1980	2 Lug 1980
Switzerland *	23 Gen 1987	27 Mar 1997
Syrian Arab Republic*		28 Mar 2003
Tajikistan		26 Ott 1993
Thailand *		9 Ago 1985
The former Yugoslav Republic of Macedonia		18 Gen 1994
Timor-Leste		16 Apr 2003

Togo		26 Set 1983
Trinidad and Tobago*	27 Giu 1985	12 Gen 1990
Tunisia*	24 Lug 1980	20 Set 1985
Turkey*		20 Dic 1985
Turkmenistan		1 Mag 1997
Tuvalu		6 Ott 1999
Uganda	30 Lug 1980	22 Lug 1985
Ukraine*	17 Lug 1980	12 Mar 1981
United Arab Emirates *		6 Ott 2004
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*	22 Lug 1981	7 Apr 1986
United Republic of Tanzania	17 Lug 1980	20 Ago 1985
United States of America	17 Lug 1980	
Uruguay	30 Mar 1981	9 Ott 1981
Uzbekistan		19 Lug 1995
Vanuatu		8 Set 1995
Venezuela (Bolivarian Republic of)*	17 Lug 1980	2 Mag 1983
Viet Nam*	29 Lug 1980	17 Feb 1982
Yemen *		30 Mag 1984
Zambia	17 Lug 1980	21 Giu 1985
Zimbabwe		13 Mag 1991

* Stati membri della Convenzione sull' Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne che hanno attualmente depositato una o più riserve²⁵.

²⁵ Testo Ufficiale della *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, UN Treaty Series, vol.1249, p.13.

Alla Convenzione è stato poi aggiunto nel 1999 un *Protocollo Opzionale*, noto come Optional Protocol to the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Tale documento sancisce la volontà, non di tutti gli stati membri, e come implicito nell'aggettivo *opzionale*, di riaffermare alcuni principi fondamentali enunciati precedentemente nella Convenzione stessa e in altri documenti dell'Assemblea Generale, come per esempio la Universal Declaration of Human Rights e l'International Covenants on Human Rights. Molti degli articoli proposti nel Protocollo sono, poi, ispirati anche dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, tenutasi a Pechino nel 1995. In generale il Protocollo Opzionale si occupa di comunicazioni e di organizzazioni interne tra gli Stati parti e le Commissioni, e, proprio per la specificità dei contenuti, non sarà analizzato in questa sede. Doveroso é, perciò, approfondire l'analisi della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, soffermandosi sulle disposizioni che sono state oggetto di riserva e sugli Stati che le hanno apposte.

2.1 La limitazione dell'efficacia della Convenzione Internazionale attraverso riserve.

L'obiettivo primario della Convenzione sull' Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne è quello di massimizzare l'applicazione universale e di proteggere l'integrità del testo stesso, ma in questo modo si pone il problema dell'accettazione e dell'inclusione di riserve. É nato, quindi, un dibattito sull'interazione ed il rapporto tra la quantità degli Stati aderenti e il loro grado di accettazione riguardo gli obblighi derivanti dal trattato stesso. Proteggere l'integrità della Convenzione sacrificando potenziali partecipanti ridurrebbe l'applicazione universale e quindi l'efficacia della stessa. Si è giunti, quindi, ad una sorta di compromesso, incoraggiando l'approvazione del testo, consentendo riserve compatibili con gli obblighi derivanti dalla CEDAW. Questo approccio risulta, in realtà, essere un compromesso di varie preferenze degli Stati membri, i quali hanno ampiamente discusso sull'argomento.

I rappresentanti delle Filippine avevano esplicitamente espresso la loro contrarietà all'ammissibilità di riserve di qualsiasi genere. Alcuni tra i Paesi dell' Est Europa, invece, rifiutarono l'accettazione della regola dell'unanimità per l'ammissibilità delle riserve e aderirono al concetto base secondo il quale ogni Stato è libero di fare una riserva unilateralmente e di diventare parte del trattato, o nel caso della Convenzione, finché non venga posta un' obiezione da un altro Stato contraente. Un terzo punto di vista fu fornito dalla

Finlandia che propose la ratifica parziale di ogni singola convenzione, per facilitare gli Stati e le differenti priorità nel rispetto dell'uguaglianza tra uomo e donna. La Svezia esprime l'opinione che fosse raccomandabile accettare Stati con un limitato numero di riserve. L'intento era quello di far sì che le riserve fossero ammesse, ma solamente per un breve periodo di tempo, durante il quale lo Stato in questione avrebbe dovuto provvedere, con la propria legislazione ad adeguarsi, *"pulendo la strada per l'accettazione della Convenzione senza riserve."*²⁶ Anche il Regno Unito prese una posizione durante tale discussione, esprimendo la volontà che le riserve fossero generalmente accettate, a patto che queste non fossero incompatibili con l'oggetto e con lo scopo della Convenzione, come già era chiaro dall'Articolo 19 della Convenzione di Vienna.

Successivamente venne proposto dalla Danimarca l'apposizione di una particolare clausola sulle riserve, che venne accettata senza voto e nella quale venivano inserite limitazioni numeriche: una riserva sarebbe stata considerata incompatibile, o inammissibile, nel caso in cui almeno i due terzi degli Stati membri fossero stati contrari. Questo principio fu adottato dalla Convenzione delle Donne e successivamente discusso nel 1976. La dottrina finale sulle riserve nella Convenzione delle Donne è quella espressa dall'Articolo 28.

Da questo dibattito si evincono facilmente quelle che sono le volontà, di molti e diversi Stati, di limitare l'efficacia della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, battendosi ognuno per le proprie priorità, quali che siano: civili, politiche o sociali.

La CEDAW si propone come un documento complicato con l'intento di eliminare la discriminazione sessuale, non solo portando le donne allo stesso livello di tutela degli uomini, ma permettendo loro di sviluppare capacità di autodeterminarsi.

Gli obiettivi proposti nella Convenzione sono difficili da raggiungere, ed in alcuni casi inarrivabili, per l'enorme disparità di opportunità, leggi e trattamenti che vengono riservati al sesso femminile nella grande varietà dei Paesi firmatari, molti dei quali promotori di riserve.

Analizzare l'intero corpo delle riserve della Convenzione risulterebbe difficile ed estremamente lungo, ma è doveroso soffermarsi su alcuni gruppi particolari di disposizioni, facilmente riconoscibili e raggruppabili in base agli Stati che vi hanno posto delle riserve.

In termini di distribuzione geografica le riserve apposte alla CEDAW provengono in maniera uguale sia da Paesi sviluppati che in via di sviluppo, e in alcuni casi le riserve sono molto precise e lasciano gran parte del testo della Convenzione intatto. Quaranta stati hanno apposto

²⁶ Risoluzione adottata dalla Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla Conferenza Dell'Anno Internazionale delle Donne, 1975, tenuta a Città del Messico, adottata 15 Dicembre 1975.

riserve *sostanziali*. Brasile, Canada, Francia, Irlanda, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea e Thailandia, hanno successivamente ritirato parte delle loro riserve. Circa trentasette Stati hanno formulato solamente riserve specifiche all'Articolo 29,²⁷ che riguarda la giurisdizione in caso di dispute tra Stati firmatari, e successivamente alcune di queste determinate riserve sono state ritirate ai sensi dell'Articolo 28,²⁸. Degli Stati che hanno posto riserve importanti al testo della Convenzione delle Donne ben quindici sono Paesi sviluppati. Molto importanti sono le riserve che vengono apposte alla norme di carattere generale e quelle che derivano dalla preferenza della propria legge costituzionale o Islamica rispetto la Convenzione, e più di venti stati hanno usufruito di questo tipo di riserve. Una forma di esclusione minore, e quindi di riserva, si può trovare nella CEDAW, formulata da parte di Stati che sono guidati da Monarchie Costituzionali o che sono la sede di Casate Reali. Questo è il caso di Paesi quali Belgio, Lussemburgo e Spagna, i quali hanno apposto delle riserve riguardanti le regole di successione al trono, favorendo il sesso maschile. Nel caso della Spagna, per esempio, troviamo:

*"La ratifica della Convenzione da parte della Spagna non entra in contrasto con le clausole costituzionali riguardanti la successione alla corona Spagnola."*²⁹

Altri Stati quali la Svezia, la Thailandia e la stessa Casa Reale Britannica, includendo Australia, Canada, Mauritius e Nuova Zelanda, non hanno ritenuto necessario apporre riserve specifiche al diritto di successione delle rispettive monarchie, e si sono limitati a dichiarazioni interpretative.

Molti Stati hanno riserve più specifiche, come nel caso di Cuba che presenta una riserva *sostanziale* all'Articolo 29 della Convenzione. Una riserva Australiana riguarda, invece, i sistemi interni alla sanità e precisamente il pagamento o meno del periodo di maternità, spingendo la Commissione della CEDAW a chiederne una modifica immediata. Nonostante vi sia un apposito articolo all'interno della Convenzione volto a regolare i rapporti tra norme interne e quelle enunciate dal testo, l'Articolo 23, il maggior numero di riserve, soprattutto a carattere generale, è ad opera di Stati che hanno, come base della propria legge costituzionale, la legge Islamica della Sharia. L'Articolo sopra citato stabilisce che:

" Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni favorevoli per realizzare l'uguaglianza tra l' uomo e la donna che possono essere

²⁷ La spiegazione completa relativa all'Art.29 sarà fatta all'interno del paragrafo 2.2.

²⁸ Art.28,3 *Ritiro delle riserve*.

²⁹ Dichiarazione contenuta all'interno della *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Declaration and Reservation*.

contenute nella legislazione di uno Stato parte, oppure, in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato."³⁰

Come si evince chiaramente, vi è l'intento di non favorire leggi interne agli Stati membri, ma questa volontà si scontra con ciò che accade in prassi. Nella realtà, infatti, vi sono molti casi di riserve apposte a tale Convenzione per favorire leggi interne. Riserve proibitive nei confronti dei diritti delle donne sono nella maggior parte provenienti da Paesi che seguono la Sharia, e questo molto spesso fa discutere sull'ammissibilità non solo delle riserve stesse, ma della partecipazione dello stesso Stato alla Convenzione.

Gli Stati "trasgressori" comprendono l'Arabia Saudita, le Bahamas, Bangladesh, Djibouti, Egitto, Iran, Iraq, Kuwait, Lesotho, Libia, Malesia, Maldive, Marocco, Nigeria, Pakistan, Qatar, il Sultanato del Brunei, Singapore, Siria e Tunisia.

La Tunisia, per esempio, afferma in generale che non potranno essere prese decisioni organizzative confacenti alla Convenzione ma contrarie al Capitolo I della Costituzione Tunisina³¹. La riserva proposta dalle Maldive, invece, prevede che:

*"Il Governo della Repubblica delle Maldive sarà conforme alle disposizioni della Convenzione, eccetto per quelle che il Governo consideri contraddittorie ai principi della Sharia Islamica sulla quale si fondano le leggi e le tradizioni delle Maldive."*³²

La repubblica Maldiviana non si considera quindi legata o obbligata da qualsiasi norma della Convenzione che porti alla modifica della propria Costituzione interna, basata, appunto, sulla Sharia. Nel 1994 la Libia ha giustificato la propria riserva, rispettivamente agli Articoli 2 e 16,³³ spiegando che in realtà la legge della Sharia garantisce alle donne parità di trattamento, e per questo necessita una maggiore protezione rispetto le norme della Convenzione. Nel caso Libico, ovviamente, è stata destata la preoccupazione degli Stati membri della CEDAW e si è arrivati ad una valutazione da parte della Commissione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne. I membri della Commissione hanno dato una interpretazione a questo tipo di riserve e dichiarazioni collegate alla Sharia, fatte dai Paesi di religione Islamica, ammettendo che tali Stati credono fermamente che la legge della Sharia sia a supporto della parità tra uomini e donne, di diritti e dignità; ma anche che questa entrò in vigore millecinquecento anni or sono, formulata secondo canoni antichi e, pertanto, non è immutabile. Nel caso di questi Paesi, la Commissione si è concentrata molto sul fatto che

³⁰ CEDAW, Art.23, UN Treaty Series.

³¹ CEDAW, Declarations and Reservations.

³² CEDAW, Declarations and Reservations.

³³ Articolo 2, Obblighi Generali; Articolo 16, Rapporti Familiari.

proprio la dottrina religiosa dovrebbe evolversi con i tempi, ma che nel caso dei diritti della donna questa è statica ormai da almeno tre secoli. La Sharia dovrebbe, quindi, essere interpretata³⁴ in maniera più progressiva, e in modo che non determini una effettiva disparità di trattamento per le donne.

Al pari di Stati che cercano, come è stato visto, di evitare di rispettare alcuni obblighi derivanti dalla Convenzione, vi sono, però, anche Stati membri che si oppongono all'adozione di determinate riserve mediante le obiezioni. Nel caso prima visto della Repubblica delle Maldive, si è verificato che molti Stati firmatari formulassero obiezioni all'accettazione di riserve da questi considerate inammissibili. Per questi Stati non è stato possibile tollerare che la legge interna Islamica venisse anteposta alla Convenzione e che questa fosse riservata a carattere generale. Proprio per questo motivo Stati quali Austria, Canada, Finlandia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia si opposero apertamente alla riserva Maldiviana. Successivamente Danimarca, Finlandia, Germania, Messico, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia obiettarono anche alla riserva proposta dalla Libia, simile nei contenuti a quella della Maldive. Austria, Belgio, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia mostrarono discordia anche nei confronti di una terza riserva che tutelava la legge Islamica della Sharia proposta dal Kuwait. Come si può notare facilmente, Paesi come Germania, Messico, Paesi Bassi e Svezia hanno obiettato quasi regolarmente a tutte le riserve proposte da Paesi Islamici, ritenendole inaccettabili e alcuni di questi hanno contestato anche le disposizioni riservate da parte di altri Stati, quali Bangladesh, Brasile, Cipro, Egitto, India, Iraq, Jamaica, Malawi, Mauritius, Marocco, Nuova Zelanda e Turchia.

Analizzare, quindi, il rapporto che vi è tra Stati firmatari, l'accettazione della riserva e lo Stato che la appone, risulta difficile e complicato, anche perché l'importanza di una riserva è determinata da l'interazione di fattori quantitativi e qualitativi, ma soprattutto considerevole è il contenuto. Per approfondire maggiormente questo discorso è necessario esaminare le disposizioni oggetto di riserva.

2.2 Le disposizioni oggetto di riserva.

Nella valutazione che stiamo facendo, riguardante le riserve apposte alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, è doveroso soffermarsi sulle disposizioni espresse dal testo che sono soggette a riserva da parte degli Stati membri. In generale la Convenzione ha un testo comprendente ben trenta articoli, relativi a

³⁴ L'interpretazione della Sharia in maniera tradizionale è nota come *ijtihad*.

differenti diritti. Vi sono articoli, quali per esempio gli Artt.2 e 3³⁵, che sono a carattere generico, ma ve ne sono anche altri molto più specifici. L'Articolo 5, per esempio, mira ad eliminare in maniera adeguata tutte le forme di pregiudizio contro le donne, ma allo stesso tempo si occupa del diritto della donna di contribuire in qualsiasi forma all'educazione familiare³⁶. Ancora, l'Articolo 8 si occupa del diritto delle donne di poter rappresentare il proprio governo, con incarichi diplomatici;³⁷ e l'Articolo 10 si occupa del diritto all'istruzione che deve essere garantito alle donne nella stessa maniera degli uomini³⁸. Nella parte sesta di tale Convenzione, comprendente gli Articoli dal 23 al 30, il testo è dedicato a questioni interne alle Nazioni Unite, legislazione, validità, efficacia e ratifica del testo, con l'impegno, più che generale, enunciato dall'Articolo 24:

*" Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione. "*³⁹

Come abbiamo visto precedentemente, nella realtà non è proprio così. Anche se non vi sono particolari riserve esplicitate all'Articolo 24, sappiamo che molti Stati membri della Convenzione delle Donne, nella realtà, non adottano tutti i mezzi necessari sul piano nazionale per garantire parità di diritti alle donne. Essi usano lo strumento della riserva che permette una certa libertà di azione. Le riserve che andiamo ad analizzare sono poste in egual maniera sia ad articoli a carattere generale che a quelli a carattere specifico.

Quattordici degli Stati membri della CEDAW⁴⁰, tra cui Bangladesh, Egitto e Canada, hanno apposto riserve all'Articolo 2, a carattere più che generale. Ben cinque Stati, Fiji, Francia, India, Malesia e Isole Cook, si sono avvalsi della facoltà di riservare l'Articolo 5, e altri otto⁴¹, tra cui Israele e Kuwait, hanno limitato l'efficacia dell'Articolo 7 nei rispettivi territori. L'Articolo 9 è stato oggetto di riserva da parte di quindici Stati⁴², mentre l'Articolo 10 fu riservato solamente dalla Thailandia. I territori del Commonwealth⁴³ hanno quasi tutti posto riserva all' Articolo 11, e altri quattro membri⁴⁴ all'Articolo 13. La Francia è stata l'unico Paese a riservare l'Articolo 14, mentre la riserva all'Articolo 15 è stata proposta da undici Stati⁴⁵. A

³⁵ Art.2, *Obblighi Generali*, Art.3 *Impegni degli Stati*.

³⁶ CEDAW, Art 5, *UN Treaty Series*.

³⁷ CEDAW, Art 8, *UN Treaty Series*.

³⁸ CEDAW, Art 10, *UN Treaty Series*.

³⁹ Vedi nota 22.

⁴⁰ Bangladesh, Canada, Egitto, Iraq, Libia, Tunisia, Nuova Zelanda, Isole Cook e Malawi.

⁴¹ Austria, Belgio, Germania, Israele; Kuwait, Lussemburgo, Malesia e Thailandia.

⁴² Bahamas, Cipro, Egitto, Fiji, Francia, Iraq, Giordania, Kuwait, Liechtenstein, Malesia, Marocco, Repubblica di Corea, Tunisia e Regno Unito.

⁴³ Australia, Irlanda, Malta, Mauritius, Nuova Zelanda, Singapore e Regno Unito.

⁴⁴ Bangladesh, Irlanda, Malta e Regno Unito.

⁴⁵ Belgio, Irlanda, Giordania, Malta, Marocco, Turchia e Regno Unito.

partire dalle Bahamas, al Bangladesh, Egitto, Giordania, India, Iraq, Irlanda, Israele, Kuwait, Malesia, fino ad arrivare a Singapore, Tunisia e Regno Unito, per un totale di ventuno Stati, si è posta una riserva sull'Articolo 16⁴⁶. Come si può notare facilmente, molti sono gli Stati che hanno deciso di aderire alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, limitandone l'efficacia in relazione a leggi interne e al concetto di parità tra uomo e donna, ma molto importanti sono, in particolare, le riserve che sono state poste agli Articoli 2, 7, 9, 11, 15,16 e 29 poiché alcuni di essi sono a carattere molto generale ed altri molto particolari, ma contengono tutti disposizioni ritenute fondamentali, e quindi le riserve sarebbero in contrasto con il senso stesso della Convenzione e sarebbero da ritenere inammissibili, in quanto non compatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione Internazionale.

L'Articolo 2 della Women' s Convention presenta gli obblighi generali derivanti dalla firma e dalla ratifica del trattato stesso. Nel testo si dice:

"Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna..."⁴⁷

Tale Articolo non spiega solamente il senso della Convenzione e quelli che sono le linee fondamentali generali a cui gli Stati dovrebbero attenersi, ma precisa anche, nei paragrafi successivi, i compiti propri degli Stati membri per attuare in maniera efficace la parità di trattamento tra uomo e donna e lo sviluppo della posizione di quest'ultima, e quindi rendere valida la CEDAW. Gli Stati vengono invitati ad iscrivere nei propri registri costituzionali il principio di parità dei sessi, e a garantirne l' applicazione effettiva tramite legge. Viene, quindi, proposta l'adozione di misure particolari e, se necessario, di misure sanzionatorie, e allo stesso tempo, come tecnica per eliminare la discriminazione, viene proposto di abrogare tutte le norme penali che non siano confacenti con il diritto delle donne.

Apporre una riserva all'Articolo 2 della Convenzione è una pratica che, come abbiamo precedentemente visto, è stata adottata da molti Paesi membri, anche se rimane comunque un modo per limitare in generale l'applicazione di una Convenzione Internazionale, evitando quindi di riconoscere certi diritti e di farli rispettare, privando in questo modo tale documento

⁴⁶ In aggiunta agli Stati già elencati nel testo, hanno apposto riserva anche Libia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Marocco, Repubblica di Corea, Thailandia e Turchia.

⁴⁷ CEDAW, *Declarations and Reservations*.

della sua essenza, ovvero, della possibilità di far riconoscere in capo al sesso femminile, in tutto il mondo, una giurisprudenza sempre più vasta.

La Repubblica Popolare del Bangladesh ha chiaramente dichiarato, dopo aver ratificato il documento nel Novembre del 1984, che non si sarebbe considerata limitata dalle disposizioni dell'Articolo 2, in quanto vi sarebbe stato un contrasto con le leggi interne della Sharia, basate sul Sacro Corano. La riserva Bengalese in realtà è ben più profonda e ha suscitato dei dubbi, poiché nella formulazione di questa vi sarebbe una sorta di inversione di intenti rispetto alla Women' s Convention. Nella realtà il Bangladesh dichiarava, con un ampio giro di parole, di negare il principale requisito della Convenzione, secondo cui gli Stati parti sarebbero disposti a modificare i propri ordinamenti interni, a livello legale, religioso e culturale, per favorire l'applicazione della legge Internazionale, poiché, nel caso del Bangladesh, nessun cambiamento delle leggi interne esistenti sarebbe mai stato auspicato.

Lo Stato Egiziano ha dichiarato, invece, che si atterrà alle disposizioni di tale Articolo solamente fino al punto in cui il rispetto di questo porti alla non osservanza delle leggi interne, anche in questo caso, di matrice Islamica. Riserve più problematiche sono invece state proposte dall'Iraq, sempre nei confronti dei doveri generali, destinati agli Stati membri, enunciati dall'Articolo 2, poiché rimangono inesplicitate e non giustificabili. Lo Stato Iracheno si riserva, infatti, di modificare le proprie leggi interne e il proprio diritto penale. Altri Paesi, ancora, come Libia e Tunisia hanno apposto a questa disposizione riserve a carattere generico. Più precisamente, la Libia si tutela dall'applicazione delle norme della Convenzione in contrasto con la Sharia; mentre la Tunisia ha depositato una dichiarazione generale sulla prevalenza della Costituzione Tunisina nei confronti della CEDAW. Le esenzioni Libiche e Tunisine, o volendo intenderle come riserve in senso lato all' Articolo 2, sono contestate dal punto di vista della efficacia giuridica, perché vengono considerate come non appropriate, esse non forniscono una base legale adeguata per la non-osservanza di regole e norme fondamentali e particolarmente congrue allo scopo e all'oggetto della Convenzione della Donne.

Anche altri Stati, non aventi come religione ufficiale l'Islam, hanno stabilito dei limiti nell'accettazione dell' Articolo 2. La Nuova Zelanda, per esempio, in nome delle Isole Cook ha dichiarato di non voler applicare al proprio ordinamento interno le limitazioni imposte dall' Articolo 2 e dall'Articolo 5, il quale esprime la volontà di eliminare modelli di comportamento socio-culturali stereotipati e di pregiudizi nei confronti della donna, con tutte le misure appropriate. Insieme alle Isole Cook anche il Malawi ha usufruito del proprio diritto di

limitare l'efficacia della Convenzione, in base ad alcune regole tradizionali e pratiche tipiche, fondamentali nella cultura di tale Paese.

Stabilire riserve nei confronti di testi di trattati Internazionali, basandosi su fattori socioculturali, soprattutto nel caso di Paesi con alte concentrazioni indigene, ha destato, e provoca ancora oggi, molte preoccupazioni. La Commissione per i Diritti Umani si è enuncata sull'argomento, dopo l'analisi di un caso specifico. Il Paese protagonista era il Canada ed il caso è noto ormai nella giurisprudenza come *Lovelace case*⁴⁸. In conformità con il Canadian Indian Act, la Sig.ra Sandra Lovelace, un'indiana canadese della tribù Maliseet, avrebbe perso il suo status sociale e il suo diritto di soggiorno nella riserva dopo essersi spostata con un non-indiano. Il problema principale di questo caso fu che ci si rese conto della disparità di trattamenti di cui godevano le donne, soprattutto provenienti da ambiente indigeni, autoctoni, e quindi profondamente radicati nelle loro tradizioni e credenze, in confronto agli uomini, anch'essi provenienti degli stessi ambienti. Un uomo Indiano indigeno, infatti, che sposa una non-indiana, mantiene tutti i suoi diritti, conservando il suo status Indiano e il suo diritto di vivere e soggiornare sulla terra della riserva, di proprietà della tribù. Il Soggetto in esame dichiarò di essere comunque parte di un gruppo di minoranza, una piccola comunità, il cui diritto esiste ed è valido solamente sul suolo della riserva naturale, ma che, comunque, insieme ad altre donne, era stato deciso di privarla della propria possibilità di tornare sul suolo nativo. In questo caso, il Comitato per i Diritti Umani stabilì che la Sig.ra Lovelace aveva subito una violazione dei propri diritti fondamentali preservati ad avere una identità culturale, e che ogni tipo di restrizione ad un individuale godimento di tali diritti deve sempre essere corredata da spiegazioni ragionevoli e giustificazioni oggettive.

L'analisi di questo caso suggerisce che le riserve alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutti le Forme di Discriminazione contro le Donne, fatte per preservare i valori culturali di una nazione, di un popolo o di una comunità, devono essere spiegate come necessarie relativamente allo scopo della Convenzione con un criterio del tutto oggettivo poiché preservare pratiche culturali di vario genere potrebbe essere non indicato in relazione alla CEDAW, soprattutto se si tratta di un'attività ostile all'uguaglianza della donna.

Più in generale, riserve all'Articolo 2 e 5, che escludono che vengano stabiliti particolari impegni a livello di leggi interne per garantire la parità di trattamento e il naturale sviluppo della popolazione femminile, sono stati fortemente discusse, poiché, non solo limitano i diritti delle donne, che, invece, la Convenzione dovrebbe rafforzare, ma soprattutto perché minano

⁴⁸ *Lovelace v. Canada*, Comunicazione N.R.6/24, 36 U.N. GAOR, U.N. Doc. A/36/40, ristampato in 2 Hum.Rts L.J. 1981.

quello che è lo scopo primario del documento, come rappresentazione della volontà di gran parte della Comunità Internazionale.

Riserve di altro tipo, ma ugualmente importanti, sono, invece, quelle fatte dagli Stati della comunità Internazionale membri della CEDAW, all'Articolo 7 della stessa Convenzione. L'argomento centrale di tale Articolo è la "*Vita Pubblica*" e afferma che:

*" Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna nella vita politica e pubblica del Paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini il diritto di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti; di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo; di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese. "*⁴⁹

Tale Articolo è importante per il suo valore simbolico ed ideale, per il grande sentimento di uguaglianza che esprime, ma in casi specifici è stato oggetto anch'esso di riserve. Vi sono casi come le carriere nell'Arma o nell'Esercito, a carattere militare, o comunque volte alla difesa dell'integrità nazionale e dell'onore, in cui alle donne non è permesso partecipare per forza di legge. Ciò che viene espresso nell'Articolo sopra citato, riguardo l'accesso a varie forme di vita politica per le donne, nella realtà dovrebbe essere inteso al servizio di ideali democratici di uguaglianza, ma, con le riserve ad esso apposte, si può immaginare che la situazione femminile, in alcuni settori, non è, e forse non sarà mai, semplice e agevole. In campo militare, nel campo dell'esercizio dell'autorità, le donne hanno molto poco in comune con le possibilità degli uomini, infatti in molti paesi sono legalmente escluse dalle carriere militari, o comunque dall'avanzamento di carriera. L'Austria aveva espressamente posto una riserva sull'Articolo 7, limitando la partecipazione femminile nelle forze armate, ma, successivamente è stata rimossa. La Thailandia, invece, riservò il diritto di applicare l'Articolo sopra citato nelle questioni relative alla sicurezza nazionale e al mantenimento dell'ordine pubblico. La Nuova Zelanda, nuovamente, a nome delle Isole Cook, espresse la volontà di limitare i diritti delle donne elencati nell'Articolo 7, per tutto ciò che riguardasse il reclutamento del corpo di polizia interno allo Stato e il servizio nelle forze armate, concernente situazioni di conflitti aeree e navali in caso di guerra.

⁴⁹ Vedi nota 22.

Le Riserve sopra elencate sono, nel caso di dato Articolo, molto più specifiche, e questo mostra non solo, che da parte degli Stati aderenti ad un trattato o ad una convenzione viene lasciato ampio margine nella interpretazione del testo stesso, ma anche che, ovviamente, nonostante sia presente un'infinità di documenti favorevoli all'uguaglianza delle donne, questa risulta comunque impossibile in tutti gli ambiti necessari.

Tra le disposizioni maggiormente limitate, ma allo stesso tempo più importanti, vi è poi quella esposta nell'Articolo 9, riguardante la nazionalità. Viene dunque sancito che:

"1. Gli Stati parti accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.

2. Gli Stati parti accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei figli."⁵⁰

La possibilità femminile di possedere una cittadinanza ed una nazionalità differente da quella del marito è direttamente collegata con la possibilità di essere rappresentate a livello internazionale e con la capacità legale di trasmettere la propria cittadinanza, e quindi tale abilità, ai propri figli. Le disposizioni di tale Articolo rendono possibile, da parte di una donna, invocare la protezione di uno Stato con il quale si possiede un effettivo collegamento a livello legale, mentre si risiede in un altro paese. Ciò è, sicuramente, non solo un diritto, ma anche un vantaggio che deve essere garantito alle donne, come lo è anche per gli uomini.

La Repubblica Coreana, lo Stato Iracheno e il Governo Tunisino, ancora oggi, non si considerano legati alle disposizioni sopra citate o obbligati ad adottare determinate norme, come quelle previste dal suddetto Articolo⁵¹. Lo Stato Egiziano, invece, decise inizialmente di limitare l'efficacia delle disposizioni riguardanti la nazionalità e la cittadinanza, in relazione a casi specifici, come per esempio, quelli di figli nati fuori dal matrimonio. In questo caso l'Egitto si avvale di riservare la Convenzione per " evitare che un bambino acquisisca la doppia nazionalità, perché potrebbe essere pregiudizievole per il suo futuro."⁵² La dichiarazione Egiziana venne spiegata dicendo che la procedura di acquisizione della cittadinanza paterna fosse molto più semplice, non infrangendo ugualmente il principio di parità tra uomo e donna; in seguito tale riserva venne ritirata.

⁵⁰ Vedi nota 22.

⁵¹ CEDAW, *Declarations and Reservations*.

⁵² CEDAW, *Declarations and Reservations*.

In realtà le disposizioni previste dall'Articolo 9 sono state di molto discusse. La Corte Inter-Americana per i Diritti Umani e La Commissione per i Diritti Umani hanno entrambi rifiutato il concetto comune che la nazionalità del sesso maschile fosse più importante rispetto a quella femminile, ed hanno favorito l'applicazione delle disposizioni della Convenzione. In vari casi la Commissione per i Diritti Umani si è pronunciata riguardo queste tematiche, come per esempio, nella decisione *Aumeeruddy Cziffra*⁵³. In questo caso la Commissione ha discusso della incapacità di una donna, proveniente da Mauritius, di trasmettere la propria nazionalità ai propri figli, in relazione, invece, con la capacità di un uomo di poterlo fare. La discussione ha portato a definire ciò una forma di discriminazione sessuale tale che non fosse giustificabile secondo il diritto di famiglia. Nonostante tale Articolo si limiti a garantire dei diritti ben precisi alle donne, molte volte è toccato intervenire alla Commissione per i diritti umani, come nel caso, precedentemente analizzato, noto come *Lovelace Case*, ma anche in casi di Stati in cui, pur non essendovi all'attivo nessuna riserva sul testo, non è consentito alle donne di godere di tali diritti, esempio rappresentativo quello del Gabon. Questo Paese ha aderito alla Convenzione nel 1980 e l'ha ratificata nel 1983, senza effettuare nessun tipo di riserva, ma nella fattispecie se una donna Gabonese sposasse uno straniero, perderebbe la sua nazionalità, che non potrebbe riacquistare neanche dopo il divorzio⁵⁴.

L'Articolo 9, risulta essere quindi molto importante e anche in esso è possibile vedere varie interpretazioni, ma deve comunque essere letto in una visione globale, insieme all'Articolo 16, riguardante la vita familiare, di cui si parlerà in seguito.

Importante è ora, seguendo l'ordine degli Articoli presenti nella CEDAW, analizzare le disposizioni dell'Articolo 11, anch'esso oggetto di varie riserve da parte degli Stati firmatari.

L'Articolo 11 concerne la responsabilità dello Stato nei confronti del lavoro delle donne. Tale parte della Convenzione tutela il diritto al lavoro, il diritto di usufruire delle stesse opportunità lavorative degli uomini, il diritto alla libera scelta professionale; garantisce la parità di remunerazione, l'assistenza e la sicurezza sociale, il diritto alle medesime prestazioni di pensionamento, la tutela della salute nei luoghi lavorativi, e specifica in maniera precisa le regole relative al periodo di maternità, con relativa retribuzione, che devono essere garantite al sesso femminile.⁵⁵ Alcune delle riserve che sono state apposte all'articolo preso in esame sono

⁵³ Caso *Aumeeruddy-Cziffra and Nineteen Other Mauritian Women*, Com. N.R. 9/35, 36 U.N.GAOR, U.N. Doc. A/36/40

⁵⁴ *Implementation in Africa of the Convention on Elimination of All forms of Discrimination against Women*, Doc E/ECA/CM.13/27

⁵⁵ Per il testo completo vedi Testo Ufficiale della *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, UN Treaty Series, vol.1249, p.13.

relative, o almeno lo erano, all'esclusione delle donne dal lavoro notturno, confacendosi alle disposizioni previste nel 1919 dalla Convenzione Concernente l'Impiego delle Donne durante la Notte.⁵⁶ L'Austria, ancora oggi, rimane legata ad una riserva sull'Articolo 11, escludendo, o almeno limitando, il lavoro notturno delle donne, avendo il Governo firmato anche la precedente Convenzione. Una simile riserva fu proposta anche dal Governo Neozelandese, a nome delle Isole Cook, ma successivamente fu eliminata. Nel caso dell'argomento specifico trattato dalle disposizioni del suddetto articolo, in realtà, l'apporre riserve potrebbe essere un bene piuttosto che un male. Nel caso Austriaco, per esempio, la riserva è necessaria per poter mantenere ancora saldi i vincoli contrattuali della Night Work Women Convention, ratificata nel 1950, ma in generale essa sembrerebbe una forma di tutela verso il sesso femminile. Una tutela particolare che si era cercato di garantire con precedenti convenzioni, a cui molti Stati si sentono ancora legati. Vi è, quindi, in relazione all'Articolo 11 e all'*iter* storico del riconoscimento dei diritti della donna, un vero e proprio paradosso nella Women Convention, che in alcuni casi, non si sa ancora come affrontare.

A parità di importanza, e di riserve, con gli articoli precedentemente trattati, si trova l'Articolo 15, relativo alla capacità legale. In esso si afferma che gli Stati firmatari della Convenzione riconoscono la parità tra uomo e donna davanti alla legge, ad entrambi vengono accreditate le medesime possibilità di esercitare capacità giuridica, ed inoltre che:

"... Gli Stati parti convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo..."⁵⁷

In tale articolo si enunciano poi a carattere generale le libertà di circolazione garantite alla donna. Come per le ultime disposizioni analizzate, anche nel caso dell'Articolo 15, sorgono contrasti con precedenti testi internazionali. Il riconoscimento a livello legale per le donne era stato un tema già abbondantemente dibattuto con la formulazione dell' English Married Women's Property Act nel 1882, e quindi molto prima della CEDAW. La necessità di introdurre tale articolo nella Convenzione si ebbe poiché, nonostante gli svariati trattati per i riconoscimenti di diritti civili, era chiaro nel 1979 che ancora in molti paesi del mondo vi fossero casi in cui le donne venissero private della loro capacità legale, e quindi della loro indipendenza. Riserve esplicite alle disposizioni dell'Articolo 15 furono proposte dal Brasile, dalla Thailandia e dalla Turchia. La Thailandia riservò la capacità legale delle donne in ambiti di contratti ed altre tipologie di strumenti privati, e quindi il terzo comma del suddetto articolo.

⁵⁶ Convenzione anche nota come *Night Work Women Convention*.

⁵⁷ CEDAW Art. 15, 3 *UN Treaty Series*.

Il Brasile dichiarò come riserva di non riconoscere le disposizioni del quarto comma dell'articolo, relativamente alla libertà di movimento. La Turchia, infine, appose una riserva dichiarando l'incompatibilità dell'articolo con il Codice Civile Turco, relativamente alla sezione delle relazioni familiari. Questi Stati, apponendo tali riserve, si sono astenuti anche dal ratificare il Political Covenant⁵⁸. Successivamente tutti e tre gli Stati in questione hanno ritirato le loro riserve relative all'Articolo 15, avendo subito varie obiezioni. La Svezia, obiettando al comportamento del Brasile, della Thailandia e della Turchia, dichiarò che un simile atteggiamento sarebbe stato da ritenersi offensivo nei confronti della donna e che sarebbe risultato inevitabilmente discriminatorio, oltre che in contrasto con l'intera Convenzione. Apporre riserve ad un articolo, relativo a capacità civili e contrattuali, appare infatti incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Women's Convention, e pertanto inaccettabile.

Al centro dell'analisi che andremo ora a fare, vi è l'Articolo 16. Dato articolo contiene quelle che potrebbero definirsi le disposizioni principali della Convenzione sull' Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, e, insieme all'Articolo 29, che sarà analizzato successivamente, è stato oggetto di molte riserve. L'Articolo 16 si occupa della vita familiare, e dell'impegno, che si sono prefissati gli Stati parte della Convenzione, di eliminare la discriminazione contro le donne in materia di matrimonio e relazioni familiari. Una norma molto precisa e ben strutturata, che uno ad uno passa in rassegna tutti i diritti, gli obblighi e i doveri che nascono dal matrimonio, ai quali deve essere garantita la partecipazione femminile. Si passa quindi all'analisi del più generico diritto di contrarre il matrimonio e di scegliere liberamente il proprio congiunto, alle questioni in materia di responsabilità nei confronti dei figli, fino alla regolazione dei diritti personali, quali la scelta del cognome. Ancora, viene disposto che vi siano per le donne gli stessi diritti, per decidere liberamente *"il numero e l'intervallo delle nascite"*⁵⁹ e medesimi diritti anche in materia di adozione, precisando che l'interesse dei figli, naturali o adottivi, sarà sempre considerato in primo luogo. Viene inoltre, nel secondo comma, disposto che:

*" I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale."*⁶⁰

⁵⁸ *International Covenant on Civil and Political Rights*, G.A. R. 200A, 16 Dicembre 1966.

⁵⁹ Testo Ufficiale della *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, Art.16 (e).

⁶⁰ CEDAW, Art. 16, 2 *UN Treaty Series*.

L'Articolo 16 è riservato, ancora oggi, da un numero elevato di Stati, tra cui non solo quelli che limitano i diritti derivanti alle donne da tale articolo in base alla legge Islamica, ma anche molti Stati occidentali. All'interno della CEDAW sono dichiarate le riserve a tale articolo da parte di: Algeria, Bahrain, Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi, Francia, Giordania, India, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Libia, Malesia, Maldive, Malta, Micronesia, Monaco, Niger, Oman, Qatar, Regno Unito, Repubblica di Corea, Singapore, Svizzera, Siria, Thailandia e Tunisia. Non è necessario analizzare in questa sede tutte le disposizioni proposte dagli Stati sopra elencati per capire i motivi per cui si riservano di applicare l'Articolo in questione. Molti degli Stati citati si basano sulla legge della Sharia, molti altri preferiscono mantenere salde alcune tradizioni piuttosto che uniformarsi alla Comunità Internazionale; altri ancora, generalmente quelli occidentali, si riservano di applicare solo alcune sezioni di tale articolo, relativamente alla scelta del cognome o altri diritti personali. Non potendo esaminare tutte le riserve dichiarate, sarà utile concentrarsi sulle più importanti e particolareggiate. Stati quali Bahrain, Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libia, Qatar e Siria, essendo tutti a religione Islamica, hanno usato la motivazione della Sharia per riservare tale articolo. Tra questi alcuni si sono soffermati sul divorzio, come l'Egitto. Lo Stato di Israele ha apposto una riserva dichiarando che questa doveva essere intesa per lasciare maggiore varietà alle varietà culturali e religiose insite nello Stato. La Francia, il Libano e la Svizzera hanno apposto la stessa riserva. La Repubblica Francese ha infatti dichiarato di limitare l'efficacia dell'Articolo 16, paragrafo 1 (g), concernente il diritto di scegliere un nome familiare, o cognome. L'Oman propose una riserva per tutelare l'adozione come prevista dal codice di famiglia interno allo Stato e il Niger, relativamente al divorzio. Malta, insieme al Principato di Monaco, riservano di applicare il paragrafo 1 (e), relativamente alla libertà di regolare l'intervallo e il numero delle nascite. Entrambi gli Stati in questione hanno, infatti, dichiarato di non volere e di non poter accettare disposizioni che potrebbero essere interpretate come un obbligo imposto allo Stato di legalizzare l'aborto.⁶¹

Il maggior numero dei paesi citati si è limitato a riservare solo parte dell'articolo in questione, commi, paragrafi; alcuni invece non lo hanno accettato nella sua completezza, ma solo uno Stato si è limitato a fare una dichiarazione relativamente al secondo paragrafo. Stiamo parlando dell'India.

Lo Stato Indiano ha dichiarato:

⁶¹ CEDAW, *Declarations and Reservations*.

"... Il Governo della Repubblica Indiana dichiara che anche se in principio sostiene pienamente il principio della registrazione obbligatoria dei matrimoni, non è da considerarsi valida e pratica in un grande paese come l'India con varietà di costumi, religione e livelli di alfabetizzazione."⁶²

Pertanto con tale dichiarazione il Governo Indiano, pur non apponendo esplicitamente una riserva, si presenta alla Comunità Internazionale come uno Stato molto variegato e quindi impossibilitato dall'attuare le norme richieste. Nella realtà in India vi è una cultura vera e propria riguardante i matrimoni, millenni di tradizioni, che non sarebbe possibile eliminare con una Convenzione Internazionale, in quanto profondamente radicati nelle credenze e nelle abitudini popolari. Rimane comunque il fatto che in India non vi è rispetto di alcun tipo di legge riguardo i matrimoni, questi vengono combinati e nella maggior parte dei casi almeno uno degli sposi é appena adolescente. La situazione che si presenta è quindi abbastanza complessa, ma forse nemmeno l'intervento della Comunità Internazionale sarebbe sufficiente. In ogni caso, in tutti i paesi, in cui sono state poste delle riserve all'Articolo 16, si continua a manifestare una forte ineguaglianza e disparità nei confronti dei diritti delle donne derivanti dal matrimonio.

Infine, per completare nella maniera più approfondita possibile la nostra analisi, è d'obbligo studiare l'Articolo 29 della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne.

L'Articolo in questione è relativo alla regolazione delle controversie tra Stati parti della Convenzione, e, come già accennato in precedenza, ad esso é stato apposto il maggior numero di riserve del Trattato Internazionale. Ben quaranta Stati hanno, infatti, deciso di limitare l'applicazione e la validità di tale articolo, relativamente al primo e al secondo paragrafo, nei quali si dispone che:

" 1. Ogni controversia tra due o più Stati parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alle Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

⁶² CEDAW, *Declarations and Reservations*.

2. *Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.*"⁶³

Vi è poi un terzo paragrafo del suddetto articolo in cui si dispone che è possibile per tutti gli Stati parte ritirare le riserve relative allo stesso, in qualsiasi momento, per mezzo di una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Come si può facilmente vedere, da una semplice lettura delle disposizioni sopra citate, si evincono i criteri base della valutazione delle controversie. Molto importante in questo articolo è la previsione del secondo paragrafo nel quale viene lasciata libera la possibilità di apporre riserve esplicitamente in materia di controversie. Apponendo riserve all'Articolo 29, gli Stati in questione non hanno quasi mai dato spiegazioni, o giustificazione alcuna del motivo per il quale non accettano tale articolo, ma si sono limitati semplicemente a dichiarare che " *non si considerano legati alle disposizioni dell'Art.29.*" ⁶⁴

Dei quaranta Stati riservatari, tra cui Arabia Saudita, Argentina, Bahrain, Brunei Darussalam⁶⁵, Cina, Emirati Arabi, Francia, Giamaica, Indonesia, Libano, Micronesia, Oman, Pakistan e Siria, solamente due non si considerano vincolati dall'intero articolo, Cuba e Myanmar; e solamente uno, l'Egitto, ha deciso di non prendere in considerazione la validità del secondo paragrafo. Si può, quindi, dire che dei centottantasette Stati parti della Convenzione, di cui novantanove firmatari, una buona percentuale (quasi il 22%), ha ritenuto più conveniente gestire in altro modo le controversie, piuttosto che deferirle alla Corte Internazionale di Giustizia. Viene, perciò, lasciata una più che discreta libertà decisionale ai Paesi membri.

In conclusione, analizzando la Convenzione sull' Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, le disposizioni oggetto di riserva e gli Stati che ne fanno frequente uso, ci si può rendere conto di quanto ancora sia lungo e problematico il processo che porta all'affermazione e al riconoscimento di tutti i diritti delle donne, e soprattutto alla fine di un'era marcata dalla discriminazione.

⁶³ Vedi nota 22.

⁶⁴ CEDAW, *Declarations and Reservations*.

⁶⁵ Sultanato del Brunei.

III Capitolo - I Patti di New York del 1966.

I Patti Internazionali di New York sono stati conclusi il 16 Dicembre del 1966 dalle Nazioni Unite al fine di tradurre i principi enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in strumenti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. Sono composti da un Patto relativo ai diritti civili e Politici, e uno relativo invece ai diritti economici, sociali e culturali, entrambi di importanza fondamentale.

I principi e le disposizioni enunciate nei Patti di New York sono espressi a carattere generale e sono relativi ad un insieme di diritti molto ampio, riguardante varie sfere dell'attività giuridica e varie tipologie di conseguenze, sia nei confronti degli Stati membri che nei confronti dei singoli individui.

Nel preambolo di entrambi i testi si fa espressamente riferimento allo Statuto delle Nazioni Unite⁶⁶ e al riconoscimento, attraverso tali documenti, "*della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili*"⁶⁷, come fondamento della libertà e della pace nel mondo. Viene riconosciuto che i diritti, che saranno poi espressi nel testo, derivano dalla dignità inerente alla persona umana, e che è dovere degli Stati membri riconoscere, promuovere e far rispettare le disposizioni dei Patti.

Il primo dei due Patti, che prenderemo in considerazione, è relativo a diritti di tipo civile e politico, mentre il secondo esprime norme relative a diritti economici, sociali e culturali.

Il Patto sui diritti civili e politici enuncia, con i primi articoli, norme a carattere generale e di conferma nei confronti dei precedenti documenti delle Nazioni Unite, come il *diritto all'autodeterminazione dei popoli* o il *divieto di discriminazione*, mentre nella seconda, e più complessa parte del testo, presenta una serie di norme e disposizioni relative solamente all'ambito civile e politico. Si parla di norme relative alla sicurezza pubblica, pena di morte, divieto di schiavitù e servitù, libertà di movimento, diritto di soggiorno, espatrio, uguaglianza dinanzi alla legge, norme penali, libertà di pensiero, diritto di famiglia, pubblici uffici e così via. È presente poi nel testo una sezione dedicata all'istituzione, attraverso l'Articolo 28, di un Comitato dei Diritti dell'Uomo e alla relativa organizzazione di questo, tra Nazioni Unite e Stati membri. Viene poi sancito che le disposizioni del patto saranno applicate senza limitazioni.

⁶⁶ Accordo Istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, San Francisco 26 Giugno 1945.

⁶⁷ Testo Ufficiale dei *Patti Internazionali di New York*, 16 Dicembre 1966.

Il secondo patto preso in esame, invece, è relativo, come è stato già detto, a diritti di tipo economico, sociale e culturale. In una prima e più generale parte, esso riprende le disposizioni già enunciate dal primo Patto preso in esame, mentre, successivamente, si parla di diritti di vario tipo. Leggendo il testo, si ha una sorta di rassegna di diritti e libertà relative a minoranze etniche e linguistiche, ma anche disposizioni concernenti il diritto del lavoro, le libertà sindacali, il diritto al cibo, il diritto alla salute fisica e mentale e il diritto all'istruzione. In seguito si trovano, invece, norme relative all'impegno degli Stati membri di presentare dei rapporti sulle misure che essi avranno preso per rispettare il Patto stesso, e sui progressi fatti, al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, nonché regole di procedura, obblighi e doveri degli Stati nei confronti del Segretario Generale.

Per quanto concerne la nostra analisi, ci limiteremo solamente allo studio delle norme relative alla tutela della condizione femminile, e, quindi, analizzeremo solo gli articoli comprendenti diritti della donna, in quanto l'oggetto nel nostro studio è proprio l'evoluzione del rispetto e della tutela di tali diritti.

3.1 I Diritti civili, politici, sociali e culturali garantiti alla donna.

Nell'ambito dei diritti garantiti alla donna è d'obbligo soffermarsi sulle disposizioni contenute all'interno dei Patti di New York. Come detto in precedenza questi documenti si occupano di argomenti di vario genere, spaziano tra varie tipologie di diritti e toccano anche la tutela delle donne e l'eliminazione della discriminazione sessuale. Le disposizioni concernenti l'argomento, da noi preso in esame, non sono molte, ma sono precise, e per questo necessitano un approfondimento.

I Patti di New York relativi ai diritti civili e politici e i Patti relativi ai diritti economici, sociali e culturali, contengono rispettivamente cinquantatre e trentuno articoli. Di questi articoli solo sei sono relativi alla tutela dei diritti della donna, nel primo caso, e solamente tre nel secondo caso. In entrambi i testi vi sono poi altri nove articoli di carattere più generico, ma sempre relativi alla non-discriminazione, dei quali sette sono nel documento dei diritti civili e politici e due sono inseriti nell'ambito dei diritti economici, sociali e culturali.

È necessario ora soffermarsi sugli articoli dei Patti Internazionali relativi ai diritti civili e politici che garantiscono maggiori diritti alle donne.

L'Articolo 2 sancisce che:

" Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua

giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso..."⁶⁸

Le disposizioni sopra riportate sono a carattere più che generale, ma mettono in evidenza comunque la tendenza alla non-discriminazione, di fondamentale importanza. Se tali argomenti sono trattati in maniera generica è relativo al fatto che in tutta la prima parte dei patti vi sono norme a carattere più ampio. L'Articolo 2 è infatti collegato con l'Articolo 1 che, in maniera ancor più generica, si limita ad introdurre la tutela dei diritti.

Nell'Articolo che segue, l'Articolo 3, viene garantita, invece, parità giuridica agli uomini e alle donne nel godimento di tutti i diritti civili e politici dichiarati nel Patto stesso. Tale Articolo è importante, ovviamente, per la nostra analisi, perché è collegato all'Articolo 15 della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, riguardante la capacità legale, analizzato nel capitolo precedente.

É d'obbligo, inoltre, soffermarsi sull'Articolo 6, riguardante il diritto alla vita e la pena di morte, soprattutto sul quinto paragrafo nel quale si dice:

" 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi da minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte."⁶⁹

Ovviamente desta il nostro interesse, in questa sede, la seconda parte di questa disposizione, relativamente al diritto riconosciuto nei confronti di donne incinte, anche se è una norma che ha portato a vari dibattiti e discussioni, perché secondo molti è volta solamente a tutelare il diritto alla vita del nascituro e non un diritto civile o politico della donna.

Con gli Articoli 16 e 17 vengono poi garantiti, all'interno dei Patti di New York, diritti espressamente a carattere civile e politico come il riconoscimento della personalità giuridica e la tutela della persona di fronte alla legge, ma è con l'Articolo 23 che si tocca uno degli argomenti più importanti, ovvero il diritto di famiglia. L'Articolo 23 sancisce che la famiglia è il nucleo fondamentale e naturale della società e che:

" 2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero consenso dei futuri coniugi."⁷⁰

Con tale Articolo la donna ha avuto riconosciuti alcuni diritti civili molto importanti, infatti prima di tale disposizione non era contemplato il diritto della donna, e quindi della moglie o

⁶⁸ Testo Ufficiale dei *Patti Internazionali di New York relativi ai Diritti Civili e Politici*, 1966.

⁶⁹ Vedi nota 68.

⁷⁰ Vedi nota 68.

madre, nell'ambito familiare, nei confronti dei figli, e tantomeno nei confronti del coniuge. Con i Patti di New York si è aperta la strada da questo punto di vista, che poi ha portato ad un sempre maggiore riconoscimento di diritti, come visto nella CEDAW, precedentemente analizzata.

Nell'ambito familiare, importanti diritti vengono riconosciuti ai *fanciulli*, senza distinzione di sesso, dall'Articolo 24. In generale, però, questa norma si occupa dell'infanzia e dei diritti che scaturiscono dalla condizione di figlio, che ogni nascituro ha diritto ad acquisire.

Diritti civili e politici per eccellenza vengono enunciati, invece, dall'Articolo 25, riguardante il diritto di voto, il suffragio universale, gli uffici pubblici e il diritto ad essere eletti nel corso di elezioni periodiche, e dall'Articolo 26, riguardante l'eguaglianza dinanzi alla legge. Nel testo degli Articoli presi in esame viene fatto espressamente riferimento alle donne e al diritto di queste di essere rappresentate e di poter partecipare, in maniera eguale agli uomini, alla vita pubblica e politica e di essere tutelate e protette. Questo tipo di diritti è poi confermato e ampliato nella Convenzione delle Donne, prima presa in esame, all'Articolo 7, concernente proprio la vita pubblica.

Infine, un breve accenno va fatto agli Articoli 46 e 50, relativi a norme generali sull'applicazione del trattato. L'Articolo 46, infatti, spiega che nessuna disposizione del Patto potrà essere interpretata in maniera lesiva delle disposizioni già enunciate nello Statuto delle Nazioni Unite ed in qualsiasi documento di Istituti o Agenzie specializzate, sempre delle Nazioni Unite, relativamente agli argomenti trattati nel testo, mentre l'Articolo 50 enuncia che le norme presenti nel Patto non subiranno alcun tipo di limitazione o eccezione.

Per quanto riguarda invece il Patto Internazionale di New York, relativo ai diritti economici, sociale e culturali del 1966, l'analisi risulta più semplice e più breve, anche perché molte delle disposizioni enunciate nel presente Patto sono una ripetizione di quelle già precedentemente disposte dal Patto sui diritti civili e politici.

Gli Articoli 1, 2 e 3 sono infatti gli Stessi già analizzati, e quindi non è necessario soffermarvisi ancora. Molto interessanti sono, invece, le disposizioni degli Articoli 7 e 10, che ora analizzeremo più nel dettaglio.

L'Articolo 7 è relativo al diritto del lavoro e garantisce tale diritto anche alle donne. Come si legge dall'Articolo 7 (a) riguardo la remunerazione deve esser garantito:

" Un equo salario ed una eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne

condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute degli uomini, con eguale remunerazione per un eguale lavoro..."⁷¹

Importante è l'esplicito riferimento alle donne e alla loro situazione, poiché viene riconosciuto l'obbligo di considerare le donne come gli uomini anche in ambito lavorativo, e di garantire gli stessi diritti, riconoscendo le medesime possibilità di vita lavorativa considerate per il sesso maschile.

Sempre riguardante il lavoro, è l'Articolo 10 che, però, si sofferma su altri tipi di diritti sociali, culturali e soprattutto economici riconosciuti alle donne. L'Articolo in esame ha portato ad una grande svolta per le donne lavoratrici perché garantisce loro diritti che prima dell'applicazione del Patto erano impensabili. Nell'Art.10,2 troviamo:

" Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato ad adeguate prestazioni di sicurezza sociale."⁷²

Inutile sottolineare di nuovo l'importanza di tale disposizione e l'innovazione che portò quando fu inserita nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali, adottato nel 1966, riconoscendo per la prima volta il diritto al periodo di maternità per le donne lavoratrici. La garanzia di un diritto del genere ha una grande importanza sia a livello economico che culturale. Ovviamente prima dell'inserimento di tale Articolo era impensabile pensare per le donne ad un periodo retribuito relativo alla gravidanza, e molto spesso si era costrette a perdere il posto di lavoro. A livello sociale questo articolo testimonia l'affermazione effettiva delle donne sul posto di lavoro, avendo riconosciute anche le medesime possibilità lavorative e di avanzamento professionale.

A conclusione della nostra breve analisi, si può affermare che nelle disposizioni dei Patti di New York, che garantiscono diritti di vario genere alle donne, in realtà molto poco spazio, nel contesto dell'intero documento, viene lasciato alla situazione femminile, ma comunque gli articoli da noi presi in esame sanciscono norme di fondamentale importanza.

Necessario è ora, invece, soffermarsi sulle riserve apposte a queste poche disposizioni dagli Stati membri.

⁷¹Testo Ufficiale del *Patto Internazionale di New York relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali*, 1966.

⁷² Vedi nota 71.

3.2 Le riserve apposte dagli Stati membri.

Analizzare le riserve proposte dagli Stati membri alle disposizioni degli articoli relativi ai diritti della donna nei Patti di New York, è un passo fondamentale nella nostra analisi, seppure, come esaminato nel precedente paragrafo, gli articoli presi in esame sono in numero esiguo.

Nonostante l'ambito ristretto delle disposizioni, che andremo ad analizzare ora, risulta comunque un regime delle riserve preciso tra gli Stati membri dei Patti. Nel Patto di New York relativo ai diritti civili e politici ben centotrentaquattro Stati hanno accettato di firmare e ratificare il documento, ma di questi ben trentasette hanno apposto delle riserve. Per quanto riguarda invece il Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali, sempre di centotrentaquattro Stati firmatari, ventidue hanno preferito limitare l'ambito di applicazione di questo trattato internazionale apponendo delle riserve. Per quanto relativo agli articoli presi in esame nel primo Patto, gli Stati più riservatari risultano essere il Belgio e il Portogallo, con ben quattro riserve a testa, seguiti poi dal Regno Unito con tre. Nell'analisi del secondo dei Patti di New York, invece, gli Stati con il maggior numero di riserve, sono, nuovamente, Regno Unito e Portogallo, seguiti però dalle Barbados.

Relativamente al Patto dei diritti civili e politici, gli articoli con il maggior numero di riserve sono l'Articolo 23 e l'Articolo 25, rispettivamente riguardanti la famiglia e i pubblici uffici con ben quattro riserve ognuno. Ovviamente anche gli Articoli a carattere generale sono stati oggetto di qualche riserva, come vediamo di seguito.

L'Articolo 1 è stato riservato dal Regno Unito e dal Portogallo. Il Regno Unito, per esempio, ha chiarito che in caso di contrasto con gli obblighi ad esso derivanti dallo Statuto delle Nazioni Unite, questi ultimi saranno prevalenti nei confronti di quelli del Patto. Il Portogallo invece ha sancito, con questa riserva e con quella apposta all'Articolo 2,1 e 2,2, l'applicazione delle norme derivanti da entrambi i Patti di New York anche sul territorio di Macao⁷³, compatibilmente agli obblighi che il Portogallo aveva preso, con la Dichiarazione congiunta sino-portoghese del 1987, sulla questione di Macao.⁷⁴

L'Articolo 3 che garantisce parità giuridica è stato riservato dal Belgio, che, come detto anche nel precedente capitolo, si è riservato di applicare la parità giuridica nella successione al trono, affermando proprio che:

⁷³ Piccolo territorio costiero sul mar Cinese meridionale.

⁷⁴ Con tale Dichiarazione fu stabilito che la Cina avrebbe riacquisito la sovranità sul territorio il 20 Dicembre 1999.

*" Il Governo Belga riserva agli uomini l'esercizio dei poteri regali. "*⁷⁵

Come già detto a riguardo, questo tipo di riserve è molto frequente nelle Monarchie, e, in generale, non viene considerato particolarmente lesivo dei diritti della donna, ma solo un modo di espressione di una tradizione più che millenaria con regole precise e ferree⁷⁶.

L'Articolo 23 di cui si è parlato in precedenza, come già accennato, è uno dei più riservati. L'Algeria, il Belgio, Irlanda e Israele hanno ritenuto necessario limitarne l'efficacia. L'Algeria in particolare non ha ritenuto giusto accettare la disposizione del quarto paragrafo, relativamente ai diritti dei coniugi, e quindi alla potestà della madre nei confronti dei figli e relativamente allo scioglimento del matrimonio, poiché contrastanti con il sistema giuridico Algerino. Israele invece si riserva di applicare, sulle questioni previste da tale articolo, le leggi religiose interne allo Stato.

Per quanto riguarda l'Articolo 25, invece, questo è stato riservato da Belgio, Messico, Regno Unito e Svizzera. Con un articolo relativo ai pubblici uffici, il Messico, per esempio, ha deciso di riservare la possibilità per i religiosi, e quindi anche per le religiose, di votare o essere eletti, espressa dalla lettera b di tale articolo, secondo il rispetto dell'Articolo 130 della Costituzione degli Stati Uniti del Messico.

Come si può vedere sia le disposizioni in favore dei diritti della donna che le riserve a queste non sono molte nei Patti di New York.

Relativamente al Patto dei diritti economici, sociali e culturali, invece, gli articoli che presentano il maggior numero di riserve sono l'Articolo 7, con ben sei stati riservatari, e l'Articolo 10, con quattro riserve.

Per quanto riguarda i primi tre articoli, essendo gli stessi del precedente patto analizzato, le riserve anche sono le medesime.

L'Articolo 7, che come abbiamo detto in precedenza si occupa del diritto del lavoro e del diritto alla remunerazione, è stato riservato da Barbados, Danimarca, Giappone, India, Regno Unito e Svezia. Il Governo delle Barbados riserva il diritto di differire l'applicazione dell'Articolo 7 (a), sottocapoverso (i), riguardante la parità di remunerazione uomo-donna per un lavoro analogo. Tale riserva è fonte in realtà di una profonda discriminazione nei confronti della donna. Anche il Regno Unito ha proposto una riserva uguale a quella delle Barbados, limitando però l'applicazione di tale disposizione solamente nei territori di Guernsey e

⁷⁵ Testo Ufficiale dei *Patti Internazionali di New York, Riserve e Obiezioni*.

⁷⁶ La questione riguardante le riserve apposte da Monarchie Costituzionali è stata approfondita nel capitolo precedente.

Jersey⁷⁷, Isola di Man⁷⁸, Bermuda e Hong Kong. L'India, sempre dello stesso articolo, ha ritenuto, invece, opportuno riservare la possibilità dell'avanzamento di carriera, perché in contrasto con l'Articolo 16 verso 4 della Costituzione Indiana.

Relativamente all'Articolo 10, invece, le riserve sono state proposte da Barbados, Kenya, Nuova Zelanda e Regno Unito sempre solamente al secondo paragrafo del suddetto articolo, precedentemente riportato.

Il Governo delle Barbados si è limitato a riservare ciò che concerne la protezione speciale da accordare alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto.

Il Governo Kenyano, invece, dichiara che:

*" Riconosce e approva i principi enunciati nel paragrafo 2 dell' Articolo 10 del Patto ma data la situazione che regna attualmente in Kenya non è il caso e neppure opportuno imporne l'applicazione mediante una legislazione corrispondente."*⁷⁹

Con questa riserva, a carattere più che generale, il Governo Kenyano si autorizza a non applicare la disposizione in questione, usando come motivazione la situazione interna attuale. In realtà il fatto che in Kenya vi sia una forte instabilità sia a livello economico che sociale, culturale e politico, non esonererebbe le istituzioni dal prendere delle misure adatte per far rispettare i propri obblighi e doveri scaturiti da accordi internazionali.

Come accennato, anche il Regno Unito ha limitato l'efficacia dell'Articolo 10 paragrafo 2, concernente il congedo retribuito in maternità, ma solo limitatamente ai territori delle Bermuda e delle Isole Falkland⁸⁰.

Infine, anche la Nuova Zelanda ha riservato l'Articolo 10 paragrafo 2 giustificando il proprio diritto di differire l'applicazione di tale disposizioni con le circostanze economiche prevedibili a lungo termine. Ciò significa che il Governo Neo-Zelandese, nel momento della ratifica e dell'entrata in vigore del suddetto Patto, rispettivamente il 28 Dicembre 1978 e 28 Marzo 1979, ritenne opportuno valutare le circostanze economiche future, ed in seguito decidere di lasciare libera una possibilità che in caso di crisi economica si sarebbe potuta sfruttare a proprio vantaggio. Tale riserva è molto simile e vicina a quella, analizzata nel precedente capitolo, fatta dal Governo Australiano ad una delle disposizioni della Convenzione sull' Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne.

⁷⁷ Isole situate nel Canale della Manica, Anglo-Normanne, che costituiscono de *Baliati*, attraverso i cui Governi sono direttamente dipendenti dalla Corona Britannica.

⁷⁸ Isola situata nel Mar d'Irlanda dipendente dalla Corona Britannica.

⁷⁹ Testo Ufficiale dei *Patti Internazionali di New York, Riserve e Obiezioni*.

⁸⁰ Le Isole Falkland sono un territorio d'oltremare Britannico dal 1833 ma ancora oggi sono rivendicate dall'Argentina.

Concludendo l'analisi svolta sui Patti Internazionali di New York, si può dunque sottolineare la disparità di trattamento e la discriminazione che purtroppo vige ancora in molti Stati, non solo in quelli sotto-sviluppati o in via di sviluppo, nei confronti delle donne, e ciò lascia intendere quanto possa essere denigratoria la pratica delle riserve nei confronti delle disposizioni sui diritti della donna, soprattutto in ambito di trattati e convenzioni appositamente creati, e quanto ancora possa esser fatto in favore del sesso femminile affinché i diritti delle donne, non solo, vengano rispettati e protetti, ma anche affinché vengano favoriti e promossi in tutti gli Stati del mondo.

CONCLUSIONI

L'analisi svolta in questo elaborato è volta a testimoniare l'importanza dei diritti delle donne nello sviluppo dei processi internazionali per i diritti umani. Con lo studio approfondito dei maggiori documenti che riguardano la tutela delle donne, come è stato proposto in questa sede, si può analizzare la situazione della donna in tutto il mondo e quindi valutare quale grado di tutela è predisposto per la salvaguardia di alcuni particolari diritti.

A partire dalle Conferenze Mondiali sulle Donne, nell'evoluzione della tutela dei diritti, per arrivare poi alla Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women ed ai Patti di New York, si è visto un processo volto sempre di più al miglioramento, facendo ben sperare per il futuro.

Come si può evincere dalle Convenzioni e dai documenti nel testo riportati, il ruolo della donna nello scenario internazionale non è statico, ma deve ancora essere definito, nonostante sia ormai molto tempo che sono state definite alcune linee di azione comune da parti degli Stati membri delle Nazioni Unite. Probabilmente in futuro la situazione femminile sarà valutata diversamente, i diritti delle donne saranno maggiormente tutelati e si spera che la discriminazione sia del tutto eliminata.

Un punto chiave nella nostra analisi è, senza dubbio, il rapporto che vi è tra il concetto di tutela delle disposizioni dei diritti della donna e quello di riserva. Come è stato detto nel testo, la riserva è uno degli strumenti giuridici maggiormente usati dagli Stati membri, permettendo loro di non tutelare, o di farlo in maniera minore, alcuni diritti della donna. Dall'utilizzo dello strumento delle riserve, emerge, su un piano internazionale, quanto effettivamente sia tutelata e quanto vi sia rispetto dei diritti per la condizione femminile.

È emerso, infatti, che, nonostante la molteplicità di trattati e convenzioni, non sempre si ha il rispetto delle disposizioni dei diritti della donna e la tutela delle situazioni giuridiche ad essa garantite. Vi sono Stati, come per esempio il Bangladesh o la Turchia, in cui le donne a tutt'oggi sono quasi totalmente prive di diritti poiché, anche se formalmente sono stati riconosciuti i documenti proposti dalle Nazioni Unite, in pratica l'applicazione e l'effettivo dispiegamento di diritti viene limitato attraverso le riserve.

Il rispetto delle disposizioni dei diritti della donna, e l'evoluzione della tutela di questo, va comunque valutato sia sul piano orizzontale che verticale, entrambi dalla difficile applicazione. L'ambito verticale riguarda le interazioni di diritti umani in campo politico e legale nei singoli Stati, mentre con relazioni orizzontali si fa esplicito riferimento a quello che

è il sistema di tutela dei diritti umani a livello regionale. Ciò tende a sottolineare che la condizione femminile varia da Stato a Stato, nonostante si sia cercato di creare a livello internazionale un sistema tale da poter garantire uguaglianza a livello legale, politico, civile e sociale.

L'integrazione dei diritti umani delle donne in quelli universali e fondamentali appare quindi difficile, la violazione dei diritti delle donne continua ad essere frequente, in molti Stati le violazioni rimangono irrisolte e, cosa molto importante, non vengono comunque considerate come irrisorie della dignità umana.

Con l'adozione, nei casi analizzati, del regime delle riserve, qui approfondito, la situazione si è in realtà complicata, portando alla possibilità di un'accettazione universale di determinate categorie di diritti, da cui, però, non ne scaturisce un'universale applicazione.

Nel diritto internazionale dei diritti umani delle donne viene, quindi, evidenziata la necessità di regolare sempre più delle strategie complessive o, come previsto nelle Conferenze delle Donne, delle Piattaforme di Azione effettivamente attuabili, e che portino anche alla valutazione di sanzioni per gli Stati membri, nel caso in cui non rispettino gli obblighi dovuti dalla ratifica di trattati o convenzioni internazionali.

Questioni come l'eliminazione delle discriminazione e della violenza nei confronti delle donne diventano sempre più importanti nell'agenda politica internazionale, portando anche all'inclusione e alla legittimazione del contributo femminile sul piano politico internazionale, dato che ancora oggi la maggior parte degli organi delle Nazioni Unite, o di corti di giustizia in generale, sono presieduti da uomini.

In conclusione si può dire, come si evince dal nostro studio, che la tutela dei diritti delle donne è collegata ovviamente alla questione delle riserve apposte alle disposizioni stesse, ma che, allo stesso tempo, volge al miglioramento dello status femminile, in parte attestato, comunque, dall'impegno degli Stati della comunità internazionale, e al riconoscimento e alla protezione dei diritti delle donne nell'internazionalizzazione dei diritti umani.

Il processo, nonostante il grande impegno delle Nazioni Unite e degli Stati membri, è ancora in fase di formazione, e ci vorrà ancora del tempo affinché si sviluppi nel miglior modo possibile, portando, effettivamente, alla fine della discriminazione e del non rispetto della tutela dei diritti umani delle donne.

L'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne non è attualmente realizzabile, tuttavia, potrebbe esserlo, si spera, in un futuro molto vicino.

Bibliografia

Abusharaf A., *Women in Islamic Communities: the Quest for Gender Justice Research*, Human Rights Quarterly, Vol. 28, N.3, pp. 714-728, 2006

Amirthalingam K., *Women's Rights, International Norms, and Domestic Violence: Asian Perspectives*, Human Rights Quarterly, Vol.27, N.2, pp. 683-708, 2005

Amnesty International, *"Claiming Women's Rights: the Optional Protocol to the UN Women's Convention"* March, 2001

Benedek W., *Human Rights of Women: International Instruments and African Experiences*, Zed Books, XIV, London, 2002

Bilder R.B., Defeis E.F. (a cura di), *Women, Politics, and the United Nations*, by Winslow A., The American Journal of International Law, Vol.91, N.1, pp. 192- 195, 1997

Bizzarri M., *Misure Speciali a Supporto del Principio di Non Discriminazione*, Rivista internazionale dei diritti dell'Uomo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Vol.14, N.2, pp. 518-524, 2001

Brandt M., Kaplan J.A., *Tension between Women's Rights and Religious Rights: Reservations to Cedaw by Egypt, Bangladesh and Tunisia*, Journal of Law and Religion, Vol.12, Issue 1, pp. 105-142, 1995/1996

Christie S., Clark B., Murray C., *Women's Rights*, South Africa Human Rights Yearbook, Vol. 5, pp. 294-319, 1994

Clark B., *The Vienna Convention Reservations Regime and the Convention on Discrimination against Women*, The American Journal of International Law, Vol.85, N.2, pp. 281-321, 1991

Combrick H., *Positive State Duties to Protect Women from Violence: Recent South African developments*, Human Rights Quarterly, Vol.20, N.3, pp.666-690, 1998

Cook R.J., *International Human Rights Law Concerning Women: cases notes and comments*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.23, Issue 4, pp.779-818, 1990/1991

Cook R.J., *Reservation to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, HeinOnline, Vanderbilt Journal of International Law, 1989/1990

Cook R.J., *Women's International Human Rights Law: the Way Forward*, Human Rights Quarterly, Vol.15, pp. 230-261, 1993

Critelli F.M., *Women's Rights = Human Rights: Pakistani Women against Gender Violence*, Journal of sociology and Social Welfare, Vol.37, Issue 2, pp. 135-160, 2010

D'Amato A.(a cura di), *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, by Cook R.J., The American Journal of International Law, Vol.89, N.4, pp. 840-844, 1995

Dauer S., *Violence against Women and Economic, Social and Cultural Rights in Africa*, Human Rights Review, Vol.7, N.2, pp.49-58, 2006

Degani P., *Diritti Umani e Violenza contro le Donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, Università degli studi di Padova, Padova, 2000

Degani P., *Nazioni Unite e "Genere":il Sistema di Protezione Internazionale dei Diritti Umani delle Donne*, Research Paper, Università degli studi di Padova, Padova, 2001

Degani P., *Recenti Orientamenti della Comunità Internazionale in Materia di Human Security al Femminile*, Pace diritti umani, Vol.1, pp. 91-110, 2004

Del Vecchio A., *La Tutela dei Diritti delle Donne nelle Convenzioni Internazionali*, fa parte di: *Atti del Convegno in memoria di Luigi Sico: il Contributo di Luigi Sico agli studi di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea*, a cura di Vassalli T., Università degli studi di Napoli Federico II, Editoriale scientifica, Napoli, 2011

Ebeku K.S.A., *A New Dawn for African Women? Prospects of Africa's Protocol on Women's Rights*, Sri Lanka Journal of International Law, Vol.16, pp. 83-137, 2004

Emerton R., *Women's Human Rights: Leading International and National Cases*, Cavendish, XCVII, 2005

Galea A., *No Freedom for Afghan Women: the Taliban Hides behind Religion to Control its People*, University of Detroit Mercy Law Review, Vol.78, N.2, pp.341-372, 2001

Galey M.E., *International Enforcement of Women's Rights*, Human Rights Quarterly, Vol.6, Issue 4, pp. 463-490, 1984

Goldberg P., Kelly N., *International Human Rights and Violence against Women*, Harvard Human Rights Journal, Vol. 6, pp. 195-209, 1993

Goodman R., *Human Rights Treaties, Invalid Reservations, and State Consent*, The American Journal of International Law, Vol.96, N. 3, pp. 531-560, 2002

Gray M.M., Kittilson M.C., Sandholtz, *Women and Globalization: A Study of 180 Countries 1975-2000*, International Organization, Vol. 60, N.2, pp. 293-333, 2006

Hillock R.J., *Establishing the Rights of Women Globally: has the United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women made a Difference?*, Tulsa Journal of Comparative & International Law, Vol.12, Issue 2, pp.481-514, 2005

Hoq L.A., *The Women's Convention and its Optional Protocol: Empowering Women to claim their Internationally Protected Rights*, Columbia Human Rights Law Review, Vol.32, N.3, pp. 677-726, 2001

Ing R., *Is it time for a Progress Report on Violence against Women in Ghana?*, Human Rights Review, Vol.7, pp- 75-97, 2006

Johnson P.C., *How Does the Universal Declaration of Human Rights Protect African Women?*, Syracuse Journal of international law and commerce, Vol.26, pp.195-214, 1998-1999

Johnstone R. L., *Feminist Influence on the United Nations Human Rights Treaty bodies*, Human Rights Quarterly, Vol.28, N.1, pp. 148-185, 2006

Khan K.R., *Women and Human Rights in the Asia/Pacific Region: a Perspective from South Asia*, From Human Rights to International Criminal law, pp. 701-709, 2007

Kwon J., *The Comfort Women Litigation and the San Francisco Treaty: Adopting a Different Principle of Treaty Interpretation*, The George Washington law review, Vol.73, N.3, pp. 649-667, 2005A

Linton S., *ASEAN States, their Reservations to Human Rights Treaties and Proposed ASEAN Commission on Women and Children*, Human Rights Quarterly, Vol.30, N.2, pp.436-493, 2008

Mahaligam R., *Women's Rights and the "War of Terror": why the United States should view the Ratification of CEDAW as an Important Step in the Conflict Militant Islamic Fundamentalism*, California Western international law journal, Vol.34, N.2, pp. 171-209, 2004

Margheriti D., *Convenzione sull' Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei Confronti della Donna, O.N.U., dicembre 1979*, Libera Stampa, Roma, 2006

McGrory G., *Reservations of Virtue? Lessons from Trinidad and Tobago's Reservation to the first Optional Protocol*, Human Rights Quarterly, Vol.23, N.3, pp.769-826, 2001

McQuigg, R.J.A., *The Responses of State to the Comments of the CEDAW Committee on domestic Violence*, International Journal of Human Rights, Vol.11, pp. 461-479, 2007

Meron T., *Enhancing the Effectiveness of the Prohibition of Discrimination against Women*, The American Journal of International Law, Vol.84, N.1, pp. 213-217, 1990

Miller K., *Human Rights of Women in Iran: the Universalist Approach and the Relativist Response*, Emroy International Law Review, Vol.10, Issue 2, pp.779-832, 1996

Mtango S., *State of Oppression - Women's Rights in Saudi Arabia*, Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, Vol.5, Issue 1, pp. 49-67, 2004

Nazioni Unite, *CEDAW, La Convenzione delle Donne: la Convenzione della Nazioni Unite per la Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne*, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Roma, 2002

Neo J.L.C., *Malaysia's First Report to CEDAW Committee: a Landmark Event for Women's Rights in Malaysia*, Asia Yearbook of International Law, Vol.13, pp.303-316, 2007

Nicolai C.E., *Islamic Law and the International Protection of Women's Rights: The Effect of Sharia in Nigeria*, Syracuse Journal of International Law and Commerce, Vol.31, Issue 2, pp. 299-326, 2004

O'Hare U.A., *Realizing Human Rights for Women*, Human Rights Quarterly, Vol.21, N.1, pp. 364-402, 1999

Papademetriou T., *International Protection of Women's Rights*, Revue Hellinique de Droit International, Vol.49, pp. 161-186, 1996

Platiner M., *Status of Women Under International Human Rights Law and the 1995 UN World Conference on Women, Beijing, China*, Kentucky law Journal, Vol.84, Issue 4, pp. 1249-1276, 1995/1996

Rosenberg E.S., *Rescuing Women and Children*, The Journal of American History , Vol.89, N.2, History and September 2001, pp. 456-465, 2002

Rudolf G., Eriksson A., *Women's Rights Under International Human Rights Treaties: Issues of Rape, Domestic Slavery, Abortion, and Domestic Violence*, International Journal of Constitutional Law, Vol.5, N. 3, pp. 507-525, 2007

Schabas W.A., *Reservation to the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child*, HeinOnline, 3 William. & Mary J. Women & Law, Vol.79, 1997

Shamsi N., *Human Rights and Islam*, Reference Press, New Delhi, 2003

Southard J.L., *Protection of Women's Human Rights under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, Pace International Law Review, Vol.8, Issue 1, pp.1-90, 1996

Sullivan D.J., *Women's Human Rights and the 1993 World Conference on Human Rights*, The American Journal of International Law, Vol.88, N.1, pp. 152-167, 1994

United Nations , *Convention on the Eliminations of all Forms of Discrimination against Women, The Optional Protocol*, Division for the Advancement of Women, New York, 6 October 1999 (entry into force 22 December 2000)

United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, New York, 18 December 1979 (entry into force 3 September 1981), Treaty Series, Vol.1249, p.13

United Nations, *Convention on the Political Rights of Women, Status of Women*, XVI, New York 31 March 1953 (entry into force 7 July 1954), Treaty Series, Vol.193, p.135

United Nations, *Patto Internazionale di New York relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali*, 16 Dicembre 1966, UN General Assembly

United Nations, *Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici*, New York, 16 Dicembre 1966, UN General Assembly

United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, New York, 15 November 2000, UN General Assembly

Wright S., *Human Rights and Women's Rights*, *Alternative Law Journal*, Vol.18, Issue 3, pp. 113-125, 1993

Zoglin K., *Morocco's family Code: Improving Equality for Women*, *Human Rights Quarterly*, Vol.31, N.4, pp. 964-984, 2009